



Mod POGEN 01/01/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO  
DELLA CERTIFICAZIONE DI  
PRODOTTO**

**PRT-CER**

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 1 di 46

**PRT – CER**

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO  
DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO**

<b>REVISIONE</b>		
<b>Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione della modifica</b>
05	23 Febbraio 2024	Modifiche al § 10.1 indicando la necessità di dare chiara evidenza anche della valutazione della necessità di modificare la documentazione di certificazione/inserimento nel sistema di controllo. Modifiche al § 14.0 indicando che tutti i procedimenti giudiziari pendenti che riguardano le attività coperte dall'accreditamento siano notificati da IFCQ ad ACCREDIA-DC
Redatto RQ: L. Licit		Approvato CDA: L. Picotti (amm. unico) 



Mod POGEN 01/02/0

# PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 2 di 46

## INDICE

### 1.0 GENERALITÀ

#### 1.1 Scopo

#### 1.2 Presentazione di IFCQ

#### 1.3 Riferimenti legislativi e normativi

#### 1.4 Definizioni ricorrenti

### 2.0 ALLEGATI

### 3.0 PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ CERTIFICATIVE DI IFCQ

### 4.0 PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI RICHIEDENTI LA CERTIFICAZIONE

### 5.0 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

#### 5.1 Generalità

##### *5.1.1 Certificazione di prodotto*

#### 5.2 Il Piano di Controllo

#### 5.3 Tipologie di Audit svolti da IFCQ

#### 5.4 Rilievi

##### *5.4.1 Classificazione dei rilievi per la certificazione di prodotto*

##### *5.4.2 Gestione dei rilievi*

### 6.0 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

#### 6.1 Istituzione dello schema di certificazione

#### 6.2 Apertura della pratica

#### 6.3 Programma degli Audit

#### 6.4 Visite di riconoscimento iniziali

6.5 Audit ed attività di controllo dei fornitori e soggetti interessati diversi da quello presso il quale è rilasciata la certificazione di conformità

#### 6.6 Iscrizione del prodotto certificato nel relativo registro e pubblicazione

#### 6.7 Organizzazione degli Audit

##### *6.7.1 Conduzione dell'Audit*

##### *6.7.2 Prelievo dei campioni di prodotto*

##### *6.7.3 Esame del rapporto di Prova e/o Analisi*

#### 6.8 Sistema di certificazione del prodotto

##### *6.8.1 Procedure di certificazione per lotti*

##### *6.8.2 Procedure di certificazione su "licenza"*



Mod POGEN 01/02/0

## **PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO**

**PRT-CER**

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 3 di 46

### **6.8.3 Annullamento dei segni identificativi e dei contrassegni di conformità**

**6.9 Decisione circa il rilascio della certificazione di conformità**

**6.10 Monitoraggio e controllo degli obiettivi di certificazione**

## **7.0 CONFORMITÀ DEL PRODOTTO E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO**

**7.1 Correzioni e rettifiche del contenuto di documenti del sistema di certificazione**

## **8.0 RINUNCIA /REVOCA ALLA APPARTENENZA AD UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE**

## **9.0 PROVVEDIMENTI E SANZIONI**

## **10.0 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ED OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

**10.1 Applicazione dello schema nei casi di modifica dello standard di certificazione**

**10.2 Riconoscimento automatico dei soggetti interessati al sistema di controllo nel caso di assunzione della funzione in itinere**

## **11.0 UTILIZZO DEL CERTIFICATO E CONTRASSEGNO DI CONFORMITÀ**

**11.1 Generalità**

**11.2 Disposizioni sull'utilizzo del certificato di conformità e sui riferimenti alla certificazione**

**11.3 Disposizioni sull'utilizzo del marchio di conformità**

**11.4 Rapporti con i Consorzi di tutela**

## **12.0 RECLAMI**

## **13.0 APPELLO (RICORSO)**

## **14.0 PRINCIPI ED OBBLIGHI DA RISPETTARE DA PARTE DI IFCQ**

## **15.0 CONDIZIONI ECONOMICHE**

**16.0 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27.4.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE' ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI**



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 4 di 46

### 1.0 GENERALITÀ

#### 1.1 Scopo

Il presente documento definisce le condizioni che una Organizzazione e i Soggetti interessati devono soddisfare per ottenere la certificazione di prodotto, come pure la procedura utilizzata da IFCQ per la gestione dei processi di rilascio della medesima certificazione.

L'obiettivo del sistema di certificazione è di garantire - mediante l'applicazione del Piano di Controllo - che le caratteristiche del prodotto oggetto di certificazione siano conformi:

- ai Disciplinari registrati ai sensi del Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/11/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
- alle norme tecniche nazionali, comunitarie e internazionali e corrispondenti od equivalenti documenti tecnici che regolamentano specifiche materie in determinati settori.

#### 1.2 Presentazione di IFCQ

"IFCQ Certificazioni", di seguito abbreviato con IFCQ, è una Società a responsabilità limitata (Srl) che esercita l'attività di certificazione di conformità di prodotti agricoli ed alimentari.

Già dal 17 dicembre 1998, come "Istituto Nord Est Qualità – INEQ" la società è stata iscritta nel registro degli organismi privati autorizzati a svolgere attività di controllo e di certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta (di seguito DOP), ad indicazione geografica protetta (di seguito IGP) ed a specialità tradizionali garantite (di seguito STG) ai sensi della corrispondente disciplina comunitaria ed agli effetti dell'articolo 14 della legge 526/99 che ne dispone l'applicazione a livello nazionale. Successivamente, con separati provvedimenti ministeriali di volta in volta iterati (solitamente a scadenza triennale), l'Organismo è stato dettagliatamente rinnovato – ed è quindi attualmente autorizzato - a svolgere le funzioni di controllo previste dal titolo V, Cap. 1, articoli n. 35, n. 36, n.37 e n. 39 del Regolamento (UE) n.1151/2012 per le denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protette, di cui all' elenco pubblicato sul sito [www.ifcq.it](http://www.ifcq.it).

IFCQ svolge inoltre ulteriori funzioni relative ad altri prodotti e sistemi di regolamentazione a loro volta elencati nel sito suindicato.

#### 1.3 Riferimenti legislativi e normativi

Le principali norme e documenti di riferimento sono le seguenti:

##### Leggi e Regolamenti

- Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/11/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e successivi dispositivi di applicazione.
- Legge n. 526/1999 recante le "Disposizioni per l'adempimento dei obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea";
- Decreto legislativo n. 297/2004 recante le disposizioni sanzionatorie applicabili alla fattispecie.



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 5 di 46

### Norme Volontarie

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 “Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”.
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 “Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali”.
- ISO/IEC Guide 65 “General requirements for bodies operating product certifications systems”.
- IAF GD 5:2006 “Guidance of the application of ISO/IEC Guide 65”.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17067:2013 “Valutazione della conformità - Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto”.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 “Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”.
- UNI EN ISO 19011:2018 “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione”.

### Altri riferimenti

- Documento ACCREDIA RG-01, corrente revisione “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale”.
- Documento ACCREDIA RG-01-03, corrente revisione “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto/ Servizio”.
- Documento di riferimento dell’Ente di accreditamento riconosciuto in esecuzione delle condizioni per il mantenimento dell’accreditamento prot. n. DC2013UTD039 del 31.01.2013 e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

### **1.4 Definizioni ricorrenti**

**Organizzazioni:** soggetto giuridico associativo-rappresentativo dei soggetti interessati alla certificazione (produttori-trasformatori-elaboratori-porzionatori) ovvero dei loro fornitori (allevatori, macellatori, ecc.) aggregati in consorzio, in associazione di produttori o in associazione temporanea di scopo (ATI, ecc.).

**Soggetto:** il singolo soggetto richiedente la certificazione (interessato alla certificazione), aderente o meno ad una organizzazione; in sintesi, il cliente singolo dell’Organismo considerato come l’insieme di persone e mezzi, con definite responsabilità ed interrelazioni (es. società, raggruppamenti di società, aziende, imprese, associazioni di imprese, ovvero loro parti o combinazioni, dotate di adeguata personalità giuridica).

**Lotto:** unità minima, avente caratteristiche omogenee, che è stata prodotta e/o lavorata e/o porzionata e/o confezionata in condizioni identiche o comunque equivalenti ai fini di specie (il lotto deve essere definito alternativamente: dal Disciplinare del prodotto ovvero dall’organizzazione ovvero dal soggetto interessato dall’azienda od organizzazione richiedente la certificazione, in funzione dei propri obiettivi ed esigenze).

**Riconoscimento:** l’atto emesso dall’Organismo che ammette ad operare nel sistema di controllo e di certificazione un soggetto di cui è stata verificata od acquisita la conformità e



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 6 di 46

la sussistenza dei requisiti preliminari prescritti dalla disciplina per la quale è richiesta la certificazione del prodotto.

Schema di certificazione: Sistema di certificazione relativo a prodotti specificati, ai quali si applicano gli stessi requisiti specificati, specifiche regole e procedure.

Sistema di controllo e di certificazione: ambito di procedure regolamentate previa approvazione della Autorità nazionale competente, che descrive gli adempimenti e gli obblighi che devono essere osservati dal produttore e dal prodotto, il Piano di Controllo applicato dall'Organismo, le modalità di certificazione del prodotto e quelle di trattamento delle eventuali non conformità.

Disciplinare: documento predisposto dalle associazioni di produttori o trasformatori, o da altri Enti, controllato e approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nelle ipotesi relative ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, dove sono specificate le prassi operative che gli operatori devono scrupolosamente seguire.

In particolare un Disciplinare contiene:

- il nome del prodotto agricolo o alimentare
- la descrizione del prodotto e le sue materie prime specifiche
- la delimitazione della zona geografica
- la descrizione delle modalità di produzione
- i riferimenti relativi agli organismi di controllo
- gli elementi specifici dell'etichettatura
- le condizioni da rispettare in forza di eventuali disposizioni comunitarie e/o nazionali.

Laddove si tratti di denominazioni – indicazioni registrate ai sensi del Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/11/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e successivi dispositivi di applicazione ovvero di denominazioni protette transitoriamente, i corrispondenti Disciplinari comprendono:

- a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;
- b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;
- c) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni regolamentate;
- d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata;
- e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi;

f) gli elementi che stabiliscono:

- i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico;



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 7 di 46

- ii) se del caso, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;
- g) il nome e l'indirizzo delle Autorità o, se disponibili, il nome e l'indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del Disciplinare e i relativi compiti specifici;
- h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto in questione.

### 2.0 ALLEGATI

- 1) Mod PRT-CER 01/0 "Accettazione del Protocollo per il rilascio della certificazione di Prodotto";
- 2) Mod PRT-CER 02/0 "Notifica del PdC e PRT-CER";
- 3) Mod PRT-CER 03/0 "Filiera\_Notifica del PdC e PRT-CER"
- 4) Mod PRT-CER 04/0 "Verifica/Riesame dei requisiti per la certificazione di prodotto per lo schema regolamentato Reg. (UE) n. 1151/2012 e s.m.i..

### 3.0 PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ CERTIFICATIVE DI IFCQ

IFCQ salvaguarda le prerogative di imparzialità, riservatezza ed obiettività impegnando ogni suo operatore e collaboratore, sia interno che esterno, dipendente o meno, al rispetto dei principi contenuti nel "Codice Deontologico" e osserva le misure adottate per la gestione dei rischi corrispondenti e si sottopone alle verifiche di appositi organi di vigilanza.

### 4.0 PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI RICHIEDENTI LA CERTIFICAZIONE

I Soggetti richiedenti la certificazione di prodotto o che sono a tal fine stati comunque riconosciuti da IFCQ si impegnano a:

- a) avere un sistema per la gestione del prodotto documentato e conforme al Disciplinare ovvero alla norma ovvero al regolamento tecnico di riferimento;
- b) conformare e mantenere conformi i propri prodotti a tutti i requisiti di natura cogente applicabili in funzione della disciplina osservata; il Soggetto richiedente la certificazione rimane pertanto l'unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni legislative in vigore applicabili alle sue attività e/o ai prodotti, con esclusione di qualsiasi corrispondente responsabilità od obbligo di garanzia da parte di IFCQ;
- c) rispettare le norme, i Regolamenti e le misure disposti dall' Autorità pubblica avente specifiche competenze e da IFCQ nell'ambito della propria attività;
- d) assicurare la disponibilità per:
  - implementare i documenti relativi alle caratteristiche del prodotto ed ai requisiti oggetto di certificazione;
  - un'adeguata assistenza da parte del proprio personale per facilitare l'attività del personale ispettivo di IFCQ o da quello incaricato degli Audit, per conto dell'Ente Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA);



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 8 di 46

- e) informare IFCQ di tutte le modifiche che intende apportare ai prodotti o ai processi e che possono influire sulla conformità rispetto ai requisiti richiesti per la certificazione, inviando copia aggiornata della eventuale documentazione relativa alle circostanze di riferimento al fine di permetterne la valutazione per la conferma dei requisiti di certificazione;
- f) comunicare tempestivamente ad IFCQ tutte le situazioni difformi rilevate dalle competenti Autorità pubbliche di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relative ai processi ed ai prodotti connessi alla certificazione;
- g) comunicare immediatamente ad IFCQ eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla Legge ovvero le circostanze concernenti eventuali gravami giuridicamente costituiti;
- h) mantenere informato IFCQ sugli sviluppi dei suddetti procedimenti. In relazione a quanto sopra, IFCQ potrà eseguire opportuni e tempestivi Audit supplementari ed eventualmente adottare provvedimenti cautelativi o limitativi ovvero temporaneamente sospensivi dell'attività certificativa in base alla eventuale non conformità accertata a carico del Soggetto ovvero fintanto che non sia possibile un apposito definitivo accertamento di conformità a carico del medesimo;
- i) garantire l'accesso presso l'unità produttiva oggetto di valutazione al personale incaricato da IFCQ ed eventualmente agli Ispettori dell'Ente Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA), qualora operanti in accompagnamento ai primi, in condizioni di sicurezza, effettuare le lavorazioni (o eventualmente simularle) dei prodotti IGP/DOP/STG per permettere una efficace valutazione di IFCQ da parte dell'Ente Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA) e permettere l'intervista del proprio personale coinvolto nelle attività oggetto di Audit, sia presso la/e propria/e sede/i che presso i propri clienti/fornitori a cui queste vengono subappaltate. ACCREDIA a questo scopo potrebbe adottare anche altre tecniche di valutazione (per es. visite senza preavviso, attività di mystery audit, Market Surveillance Visit, ecc.);
- j) comunicare i rischi specifici presenti all'interno degli ambienti produttivi a cui può essere esposto l'Auditor in sede di Audit ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. e fornire i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari;
- k) fornire la collaborazione necessaria allo svolgimento degli Audit e risolvere nei tempi stabiliti le eventuali carenze, irregolarità e non conformità riscontrate;
- l) garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli Auditor incaricati; IFCQ è in ogni caso esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso in cui i dati comunicati non corrispondano alla reale situazione aziendale;
- m) non compiere azioni lesive, per qualsiasi aspetto e con specifico riferimento all'oggetto della certificazione, dell'immagine e degli interessi dei propri clienti o di IFCQ;
- n) fornire piena collaborazione in qualsiasi occasione di esame formale su infrazioni del presente Protocollo e/o di altre procedure applicabili ovvero per verificare specifici casi di reclami, avviati da IFCQ o dall'Ente Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA);
- o) soddisfare tutti gli impegni e gli adempimenti assunti con IFCQ in maniera formale, previa accettazione esplicita del presente Protocollo e dello specifico Piano di Controllo;





Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 9 di 46

- p) corrispondere il pagamento delle tariffe e dei costi connessi all'attività di certificazione e di sorveglianza sul/i prodotto/i come definito dal tariffario vigente (approvato dall' Autorità competente) e notificato da IFCQ previa espressa accettazione diretta ovvero accettato attraverso l'adesione formale di un soggetto appositamente delegato (consorzio di tutela od altra associazione con adeguata procura); il pagamento del corrispettivo relativo all'attività di controllo è sempre dovuto nella sua interezza in applicazione dei parametri tariffari vigenti, anche qualora intervengano eventuali periodi di sospensione totale o parziale della certificazione dei lotti per effetto della sospensione della corrispondente attività;
- q) corrispondere i costi relativi ad eventuali Audit supplementari, qualora richiesto da IFCQ sulla base delle proprie procedure e secondo il tariffario vigente e i costi relativi ad altri casi specifici considerati successivamente nel presente Protocollo;
- r) mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità dei prodotti certificati rispetto ai requisiti del Disciplinare o del documento tecnico di riferimento e rendere disponibile su richiesta dell'Organismo di certificazione stesso, tali registrazioni; adottare le opportune azioni correttive a seguito di tali reclami o di ogni carenza rilevata nei prodotti o servizi che hanno effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione, infine documentare le azioni adottate;
- s) non effettuare attività promozionali (pubblicità, pubblicazione di materiale informativo od altro) che possano indurre il cliente ad una non corretta interpretazione del significato della certificazione rilasciata da IFCQ ovvero a non effettuare non consentite citazioni della medesima attività, in modo da portare discredito all'Organismo di certificazione;
- t) osservare le prescrizioni relative del Marchio di accreditamento istituito da ACCREDIA regolato dagli ordinamenti di quest'ultimo e dalle istruzioni impartite dall'Organismo;
- u) fornire copie di documenti di certificazione a terzi, riprodotti nella loro interezza o come specificato nello specifico schema di certificazione;
- v) conformarsi a qualsiasi requisito che può essere prescritto dallo schema di certificazione relativo all'utilizzo di marchi di conformità e alle informazioni relative al prodotto;
- z) interrompere l'utilizzo di tutto il materiale pubblicitario che contiene riferimenti alla certificazione sotto sospensione, revoca o scadenza della certificazione.

In occasione dell'Audit di certificazione il Soggetto deve fornire evidenza che:

- è stato realizzato almeno un riesame della sussistenza dell'insieme dei pre-requisiti e dei requisiti richiesti per la certificazione, sia nella fase di riconoscimento che in relazione ad ogni singolo lotto.
- esiste un sistema di Audit interni (autocontrollo) relativi all'intero processo per il cui prodotto viene richiesta la certificazione e che i relativi esiti formali (attestazioni, timbri, marcature, registrazioni, ecc.) osservano il Disciplinare di riferimento ed il Piano di Controllo e, in ogni caso, corrispondono al vero.

## 5.0. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

### 5.1 Generalità



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 10 di 46

L'attività di certificazione del prodotto è relativa alla certificazione in ambito regolamentato ancorché volontario.

Possono accedere alla certificazione di IFCQ tutti i Soggetti aventi i requisiti richiesti dal Disciplinare o dal Regolamento tecnico applicabile.

### **5.1.1 Certificazione di prodotto**

La certificazione di prodotto in ambito regolamentato è intesa come attestazione – previo adeguato sistema di verifiche - della conformità del prodotto a determinati requisiti definiti da disposizioni di legge (Regolamenti comunitari, Leggi, Decreti Legislativi, atti amministrativi diversi, norme e procedure tecniche riconosciute, ecc.), alle quali il richiedente la certificazione intende volontariamente aderire.

La certificazione di prodotto in ambito regolamentato non prevede, conseguentemente, la preliminare operazione di qualificazione dei documenti o Disciplinari di produzione presentati da parte del richiedente la certificazione.

Nell'ambito della certificazione di prodotto regolamentata, i rilievi elevati dagli incaricati dell' Audit sono classificati secondo le modalità previste dagli specifici schemi di certificazione adottati e risultano di conseguenza definiti nei relativi Piani di Controllo e/o documenti di riferimento specificati al successivo punto 5.3 e, nelle circostanze disciplinate dal Decreto legislativo 12/11/2004, n. 297, possono originare la segnalazione alle competenti Autorità pubbliche per l'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste.

Laddove si tratti di denominazioni - indicazioni registrate ai sensi del Regolamento (UE) n.1151/2012 ovvero di denominazioni protette transitoriamente a livello nazionale, i corrispondenti Disciplinari comprendono:

il nome del prodotto, la descrizione delle sue caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed organolettiche, la descrizione del metodo di produzione da rispettare, compresa l'eventuale natura e le caratteristiche delle materie prime e degli ingredienti utilizzati, nonché il metodo di elaborazione, con l'indicazione degli elementi che definiscono la specificità del prodotto e che ne attestano l'ottenimento mediante l'uso di materie prime tradizionali oppure la caratterizzazione attraverso una composizione ovvero una metodica di trasformazione tradizionali, unitamente ai requisiti minimi ed alle procedure di controllo degli elementi di specificità e conformità; comprendono inoltre la delimitazione della zona geografica nella quale avvengono la produzione delle materie prime ovvero la trasformazione ed il condizionamento del prodotto (in relazione ai diversi livelli della disciplina applicabile), unitamente agli elementi che comprovano l'origine da una determinata zona geografica il cui ambiente, inclusi i fattori naturali e umani, determina od influenza in modo prevalente la provenienza delle materie prime, qualità e caratteristiche del prodotto, ovvero alla quale possono essere attribuite una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche; i Disciplinari comprendono infine, a seconda delle circostanze osservate, i legami causa-effetto tra qualità, caratteristiche, reputazione ed origine geografica dei prodotti, i riferimenti al soggetto incaricato dell'attività ufficiale di controllo ed i relativi compiti, nonché le regole per l'etichettatura e l'uso della denominazione e gli eventuali requisiti da rispettare in virtù di disposizioni nazionali.

Laddove applicabili per effetto di altri dispositivi originati da norme tecniche, regolamentazioni e documenti tecnici di altra natura, nazionali, comunitari od



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 11 di 46

internazionali, i Disciplinari applicati recano analoghe prescrizioni in funzione degli ordinamenti osservati compatibilmente alla legislazione vigente per la definizione di requisiti, caratteristiche, modalità di ottenimento, registrazioni ecc..

### 5.2 Il Piano di Controllo

Il Piano di Controllo è il documento che riporta l'insieme delle azioni di autocontrollo e di controllo ufficiale (di verifica, di misura e di analisi) che conducono, sulla base di criteri oggettivi e verificabili e di programmi applicativi predefiniti ovvero casuali nel corso del processo produttivo e, precedentemente, presso i fornitori ai diversi livelli, alla valutazione della conformità del prodotto rispetto ai requisiti stabiliti nel Disciplinare o dal documento normativo di riferimento.

Nel caso di certificazione di prodotti con denominazioni registrate ai sensi del Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/11/2012 il Piano di Controllo è redatto a cura dei Servizi della direzione dell' IFCQ secondo le istruzioni fornite dall'Autorità competente MASAF (ex MiPAAF) e, approvato dalla Direzione generale, è acquisito dall'Organo Amministrativo per la parte di sua competenza, per essere infine trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, insieme ai documenti di sistema e ai documenti statuari, per la valutazione ed approvazione ai sensi dell'ordinamento vigente, ottenuta la quale diviene senz'altro applicabile per essere fatto osservare da tutti i soggetti interessati.

Un Piano di Controllo può indifferentemente applicare sia lo schema previsto dal seguente § 6.8.1 (procedure di certificazione per lotti) sia quello considerato dal successivo § 6.8.2 (procedure di certificazione "su licenza").

Il criterio di identificazione dello schema di certificazione applicato – sulla base del dettato del disciplinare, delle indicazioni del committente, degli standard osservati dall'Organismo e, in ogni caso, dopo la corrispondente verifica ed approvazione ministeriale – si differenzia sostanzialmente sulla base della efficacia sostanziale e formale della facoltà di autocertificazione che, in taluni casi, il Piano di Controllo assegna al produttore-elaboratore, fino a consentirgli senz'altro – operate le verifiche prescritte ed in condizioni di piena conformità – l'attribuzione della DOP-IGP-STG e la conseguente immissione al consumo del prodotto opportunamente identificato anche tramite specifiche registrazioni (mediante la sua "liberazione" rispetto ai vincoli attuativi del Piano di Controllo).

Tali circostanze identificano i casi di applicazione dello schema di certificazione "su licenza".

Viceversa, nei casi in cui l'autocertificazione non sussiste ovvero ha solo effetti preliminari cioè lungo il processo di preparazione del prodotto, è applicato lo schema di certificazione per lotti, per il quale la verifica definitiva della conformità e l'attribuzione della DOP - per l'intera quantità di prodotto che compone un singolo lotto omogeneo, verificato secondo le modalità descritte nel corrispondente Piano di Controllo - avvengono in modo documentato solo previa esecuzione di audit che attiva il percorso finale di autorizzazione-validazione, per il successivo rilascio di specifica attestazione e/o applicazione dei segni



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 12 di 46

distintivi previsti dal disciplinare.

In entrambe i casi, secondo modalità definite dal singolo Piano di Controllo, IFCQ - in esecuzione della Norma osservata, della autorizzazione ministeriale ricevuta e delle corrispondenti istruzioni - emette un proprio certificato sul quale, con modalità variabili in base ai requisiti del prodotto e del relativo disciplinare, opera la descrizione e l'identificazione del prodotto per il quale ha accertato la conformità, validando i requisiti accertati e le procedure verificate ai fini applicativi del Piano di Controllo approvato e del disciplinare vigente per l'uso di una DOP – IGP-STG.

I Piani di Controllo sono sottoposti alla valutazione del Comitato della Salvaguardia dell'imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Alle medesime procedure fin qui descritte si uniformano anche le revisioni e modifiche dei Piani di Controllo già approvati ed in vigore.

### 5.3 Tipologie di Audit svolti da IFCQ

IFCQ, nell'ambito dei processi di rilascio dei certificati di conformità e della corrispondente attività di controllo e di sorveglianza svolge le seguenti tipologie di Audit:

a) Visite di riconoscimento iniziali finalizzate a verificare lo stato di preparazione del Soggetto richiedente a subire l'Audit di certificazione ed il possesso dei prerequisiti di carattere strutturale, ambientale, impiantistico ed operativo.

Gli esiti delle visite sono rilasciati al Soggetto interessato (copia è conservata da IFCQ a tutti i fini previsti dal Piano di Controllo); salva diversa previsione del Piano di Controllo tali visite vengono realizzate con le modalità e con i criteri utilizzati per gli Audit di Sorveglianza e secondo le eventuali prescrizioni che, in materia, sono disposte dagli specifici Piani di Controllo.

b) Audit di Certificazione finalizzato a verificare la conformità del prodotto rispetto al Disciplinare/norma/documento normativo di riferimento.

c) Audit di Sorveglianza finalizzati a verificare che determinate caratteristiche ovvero i prerequisiti del prodotto che sono oggetto di certificazione continuino ad essere conformi al Disciplinare od alla norma/documento normativo di riferimento in qualsiasi fase ad essa propedeutica ovvero subordinata all'autocontrollo secondo le misure ed alle condizioni definite dal Disciplinare o dal Piano di Controllo per ogni singolo schema di certificazione.

d) Audit Supplementari (MCR) finalizzati a valutare la corretta attuazione di azioni correttive conseguenti al rilievo di Non Conformità, anche in modo ripetitivo rispetto al Piano di Controllo.

e) Audit di estensione o riduzione (nei casi di modifica del campo di applicazione della certificazione), per:

- 1) verificare la conformità di nuovi prodotti o di nuove lavorazioni per i quali è richiesta la certificazione di conformità rispetto ai requisiti della norma/documento normativo di riferimento per la certificazione;
- 2) verificare la conformità di prodotti già oggetto di certificazione rispetto a nuovi requisiti previsti dalla norma/documento normativo di riferimento per la certificazione;
- 3) verificare la conformità ai requisiti del Disciplinare o della norma/documento normativo di riferimento di nuovi siti produttivi ovvero della ristrutturazione di quelli già riconosciuti;



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 13 di 46

4) verificare la compatibilità della eventuale riduzione del campo di applicazione della certificazione con i requisiti del Disciplinare o della norma/documento normativo di riferimento.

Se possibile, o laddove non sia diversamente prescritto dal Piano di Controllo, detti Audit sono svolti contestualmente con gli Audit di sorveglianza.

### 5.4 Rilievi

#### 5.4.1 *Classificazione dei rilievi per la certificazione di prodotto*

IFCQ, nella propria attività di valutazione finalizzata al rilascio della certificazione di conformità, classifica i rilievi pervenuti in seguito ad analisi documentali e durante qualsiasi Audit in base:

- alla rilevanza del pregiudizio di conformità introdotto dai fattori di inidoneità accertati
- al profilo di iterazione della medesima non conformità
- ad una non applicazione del Disciplinare non casuale od ai rischi per la sua disapplicazione o di attentato alla pubblica fede.

I rilievi sono classificati in:

**Non Conformità gravi** quando si riscontri:

il mancato soddisfacimento di un requisito regolamentato (dal Disciplinare o dalla norma applicabile) che ingenera direttamente effetti di non conformità per il prodotto in relazione alla natura delle misure di trattamento applicate. Rientrano in questa fattispecie le non conformità che comportano l'assunzione di provvedimenti ai quali fanno seguito misure di esclusione del prodotto ai fini della IGP/DOP/STG o l'accertamento di corrispondenti circostanze divenute insanabili.

**Non Conformità lievi** quando si riscontri:

una limitata ed episodica inadeguatezza nell'applicazione di uno o più requisiti della normativa di riferimento, se questi non ingenerano direttamente effetti di non conformità per il prodotto, anche in relazione alla natura delle misure di trattamento applicate. Rientrano in questa fattispecie le non conformità il cui trattamento si limita all'assunzione di misure diverse da quelle di esclusione del prodotto ai fini della IGP/DOP/STG.

**Anomalie** quando si riscontri una irregolarità puntuale, non sistematica e di lieve entità, di tipo formale e/o operativo o documentale, che non rappresenta una Non Conformità rispetto ai requisiti di riferimento per la certificazione, ma che a giudizio dell'Auditor merita chiarimenti, indagini o miglurie.

Tutti i rilievi prevedono da parte di IFCQ una gestione, definita trattamento, ed in generale sviluppata come di seguito:

- comunicazione scritta (Segnalazione) che segnala all'interessato una Anomalia accertata e che lo riguarda. Una specifica sezione del Piano di Controllo prescrive anche le ipotesi di trattamento con misure accessorie ed integrative nei casi di accumulo delle segnalazioni della medesima Anomalia. L'Anomalia può essere



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 14 di 46

generica, e di norma non dà luogo ad accumulo ovvero può essere relativa al processo autocertificativo la cui ripetizione in un tempo determinato può dare luogo all'accertamento di non conformità;

- prescrizione scritta di misure correttive (Diffida) con la quale l'interessato è invitato ad apportare modifiche ovvero a completare od integrare le proprie procedure ovvero di farsi carico attivamente di quanto accertato, al fine di assicurare il ripristino di condizioni di conformità;
- segnalazione scritta (Segnalazione di Non Conformità) con attivazione di una procedura finalizzata alla organizzazione di apposito sopralluogo a seguito di Non Conformità che attua, di norma, il trattamento dell'accertamento ingenerato dalla verifica di documenti ufficiali o di altri processi di autocontrollo o di taluni pre-requisiti attraverso uno specifico controllo mirato superlocale. Se gli esiti della verifica supplementare e superlocale confermano l'originale accertamento o altre non conformità connesse il trattamento comporta l'invio di una Diffida scritta e con modalità accessorie di trattamento ad aggravamento progressivo nei casi di ripetizione o recidiva in un tempo determinato;
- provvedimento che sospende la certificabilità o la certificazione del prodotto ai fini del Disciplinare fino al ripristino di condizioni di conformità (misure di temporanea interdizione della autocertificazione o della certificazione);
- provvedimento di declassamento che esclude il prodotto dalla lavorazione ai fini del Disciplinare per accertata carenza dei requisiti prescritti in determinati casi (misure di esclusione del prodotto ai fini della lavorazione ovvero della certificazione con l'uso della denominazione o del marchio di conformità);
- provvedimento che impone l'esecuzione di Misure di Controllo Rinforzato (MCR) mirate ad implementare il quadro delle garanzie di conformità attraverso l'intensificazione del controllo ovvero della verifica tecnica di requisiti e prerequisiti ovvero mediante l'applicazione d'ufficio di processi e rimedi correttivi;

### **5.4.2 Gestione dei rilievi**

I rilievi documentali non necessitano di conferme da parte di IFCQ – salvi i casi trattati con l'esecuzione di Misure di Controllo Rinforzato o di Segnalazioni di Non Conformità - e devono essere risolti dal soggetto interessato disgiuntamente dall'Audit.

L'esito degli Audit di riconoscimento è confermato - o meno - da IFCQ mediante apposita comunicazione al Soggetto interessato. In tutti gli altri casi l'esito dell'Audit viene confermato mediante la firma del corrispondente rapporto redatto in contraddittorio con l'interessato.

I rilievi, eventualmente evidenziati durante gli Audit, salvo casi particolari che abbisognano di approfondimenti istruttori supplementari, sono riesaminati entro 15 gg dal Responsabile di Schema/Responsabile del Servizio da quando i Rapporti di Audit sono resi disponibili e,



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 15 di 46

assieme alla pratica istruttoria degli stessi, trasmessi al primo Comitato di Certificazione utile (riunioni convocate mediamente su base quindicinale), per la relativa decisione.

Nel caso di rilievi che necessitano di riscontro a breve da parte del Soggetto controllato, pena aggravamento della situazione (per es. NC lievi che diventano gravi se non risolte entro un tempo determinato), l'Auditor, oltre ad informare subito il Soggetto controllato di quanto rilevato e della tempistica prevista da questa tipologia di NC, trasmette quanto rilevato al Responsabile di schema entro il termine di 5 gg da quando l'NC è stata rilevata. A sua volta il Responsabile di schema trasmette la relativa pratica al primo Co.Ce. utile (riunioni convocate mediamente su base quindicinale) per la decisione in merito. Le stesse tempistiche sono previste per il rilievo di situazioni che, secondo quanto previsto dal Piano dei Controlli, fin da subito sono classificate NC gravi.

Qualora ritenga di non confermare uno o più rilievi mossi dai propri Auditor, IFCQ fornisce, attraverso il Responsabile di schema/ Responsabile del Servizio, le necessarie informazioni e spiegazioni circa eventuali differenze esistenti fra le conclusioni formalizzate dall'Ispettore incaricato e quanto diversamente deciso da IFCQ.

Nel caso siano state accertate e confermate delle Non Conformità Gravi, l'Addetto alla Gestione delle Non Conformità, salvo diverse tempistiche indicate nei Piani di Controllo, redige entro 10 gg (5 gg nel caso di NC relative alla filiera suinicola nazionale tutelata) il provvedimento per la negazione dell'iter certificativo ovvero a seconda delle circostanze redige la sospensione, limitatamente ad un determinato lotto ovvero relativamente ai lotti o alle singole unità di prodotto interessati dai pregiudizi accertati, fino a quando non sia stata verificata, se necessario attraverso un supplemento di Audit, la corretta ed efficace attuazione delle Azioni necessarie.

Trascorso un periodo di tempo determinato caso per caso dal Piano di Controllo senza l'accertamento della esecuzione, con esito positivo, delle azioni necessarie, l'iter di certificazione è dichiarato annullato limitatamente ai lotti interessati; di ciò ne è informata l'Azienda richiedente, la quale, se vorrà procedere, dovrà aprire un nuovo processo di certificazione per altri e diversi lotti.

Qualora siano state accertate e confermate Non Conformità Lievi, il Responsabile per la Gestione delle Non Conformità di IFCQ, salvo diverse tempistiche indicate nei Piani di Controllo, redige entro 15 gg (5 gg nel caso di NC relative alla filiera suinicola nazionale tutelata) il provvedimento per la notifica dei trattamenti necessari al soggetto interessato, rinviando alla esecuzione di ulteriori Audit la verifica di recidive.

Invece, quando non intervengano recidive entro un dato periodo, indicato dal Piano di Controllo, dalla precedente notifica di una Non Conformità Lieve, gli ulteriori accertamenti notificati implementano nuovamente un trattamento che prescinde dai precedenti.

Le Anomalie non pregiudicano il giudizio di conformità del prodotto/processo.

IFCQ raccomanda tuttavia ai Soggetti di effettuare un'analisi del rilievo e di definire ed intraprendere idonee misure per superare le criticità segnalate.

Nel caso in cui il soggetto interessato, rilievi e documenti nell'ambito dell'operatività connessa all'autocontrollo, il ricorrere di una inadempienza rispetto alle prescrizioni del



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 16 di 46

Piano di Controllo, questa non sarà oggetto di un provvedimento per il suo trattamento e non gli sarà attribuita né la definizione di lieve, né quella di grave. Sarà tuttavia oggetto di una comunicazione scritta nel caso in cui si dispongono delle misure correttive da applicare in autocontrollo; in tal caso IFCQ può disporre l'intervento di un proprio incaricato per un audit di verifica senza l'attribuzione di oneri specifici.

### 6.0 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

#### 6.1 Istituzione dello schema di certificazione

##### Informazioni ai richiedenti ed offerta per le attività di certificazione

Per "richiedenti la certificazione" (di seguito anche Organizzazioni) si intendono alternativamente:

- 1) Il proponente la DOP/IGP/STG o marchi di qualità o qualsiasi prodotto comunque regolamentato e la sua registrazione, costituito comunque in forma associativa di impresa e/o persone fisiche e/o persone giuridiche;
- 2) Un consorzio di produttori aventi compatibili finalità;
- 3) Enti pubblici e privati aventi i requisiti e le finalità di cui al punto 1);
- 4) Singole imprese nei casi di una corrispondente legittimazione ai sensi della normativa comunitaria.

Dopo che i richiedenti abbiano trasmesso ad IFCQ le informazioni per il tramite di appositi questionari, ovvero di altre comunicazioni documentate, la Direzione di IFCQ, sulla base di principi di tariffazione in vigore e tenuto conto di altre prestazioni compatibili dopo aver svolto un riesame della richiesta, elabora sulla base di specifica procedura, apposita offerta economica, successivamente approvata dall'Organo Amministrativo, che definisce il compenso previsto per le attività di rilascio dei certificati. Relativamente al contesto specifico, le informazioni relative al questionario possono essere elaborate e trasmesse anche da altre organizzazioni rappresentative, diverse da quelle considerate ai precedenti punti 1 e 2 od in loro assenza.

Affinché vi sia il perfezionamento del contratto, ai richiedenti è richiesto di sottoscrivere:

- l'offerta
- il presente Protocollo
- la documentazione tecnica di riferimento per lo schema di certificazione (solitamente costituita da: "Piano di Controllo", "Sistema Tariffario" e lo "Schema di sviluppo applicativo del Piano di Controllo"), fra cui le modalità di gestione di eventuali reclami, appelli (ricorsi) e contenziosi.
- a richiesta è trasmesso lo specifico Regolamento per il funzionamento della Giunta di Appello (comunque disponibile sul sito istituzionale di IFCQ).

L'immissione di un operatore sotto il sistema di controllo di ogni singola DOP, IGP e STG viene per la prima volta segnalata all'Autorità nazionale competente MASAF (ex MiPAAF) con la comunicazione degli estremi anagrafici e delle altre informazioni richieste in occasione delle rendicontazioni annuali delle attività relative all'anno in cui è stata come





Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 17 di 46

sopra perfezionata l'apertura dell'iter di certificazione (ovvero con altre modalità eventualmente appositamente convenute).

Le variazioni relative al Disciplinare o documento tecnico corrispondente competono esclusivamente alle Organizzazioni, secondo le istruzioni ministeriali e in applicazione della normativa vigente.

Le variazioni relative al Piano di Controllo:

- a) possono essere richieste da un Soggetto
- b) possono essere richieste da IFCQ
- c) possono essere richieste dall'Organizzazione.

In ogni caso le variazioni sono adottate da IFCQ previo parere favorevole dell'Organizzazione e sono applicate dopo l'approvazione ministeriale.

Qualora richiesto, IFCQ può operare certificazioni anche in collaborazione con Organismi analoghi che svolgono la propria attività sia in ambito nazionale che estero. In questi casi preventivamente all'avvio del processo di certificazione vengono definite in accordo con il partner le modalità ed i criteri per la gestione delle singole attività in modo congiunto; queste sono approvate ed autorizzate dall'Autorità nazionale competente previa sottoscrizione di apposita convenzione a cura del subappaltante e pubblicate attraverso un elenco nel sito istituzionale di IFCQ.

### **Autorizzazione**

Una volta che il Piano di Controllo e la documentazione associata sono validate dall'Autorità competente insieme all'eventuale tariffario tramite apposito Decreto Ministeriale o provvedimento analogo, IFCQ viene autorizzato come Organismo preposto per il controllo e per il rilascio della certificazione.

## **6.2 Apertura della pratica**

### **Fase preliminare**

l'Organizzazione - e quindi i produttori o le loro Organizzazioni associative - che intende conseguire la certificazione di prodotto deve presentare ad IFCQ, prima dell'apertura dell'iter, i seguenti documenti:

- a) la norma/documento normativo di riferimento per la certificazione (Disciplinare);
- b) informazioni di carattere generale inerenti la tipologia dei prodotti interessati alla certificazione e la relativa organizzazione produttiva (es. informazioni concernenti tutti i processi affidati all'esterno, siti ove i prodotti sono fabbricati, personale di riferimento ecc.).

Successivamente la Direzione invia una documentazione preliminare utile a fornire le informazioni di base per la proposta di un progetto tariffario e di una bozza del Piano di Controllo.

Proposte e bozze sono soggette a verifiche fino alla definitiva accettazione bilaterale considerata al punto 6.1.



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 18 di 46

### Fase di avvio

Una volta che il Piano di Controllo è stato validato dall'Autorità competente insieme al progetto tariffario e, di conseguenza IFCQ, tramite apposito Decreto Ministeriale viene riconosciuto come Organismo preposto per il controllo ad ogni singolo Soggetto interessato, inizialmente segnalato dall'Organizzazione, viene inviata una copia della domanda di certificazione.

Successivamente in fase di riconoscimento il Soggetto firma per accettazione la documentazione relativa allo schema di certificazione e il presente Protocollo per il Rilascio della Certificazione di prodotto. Si può dare luogo alla accettazione del Protocollo in tempi diversi dalla subordinazione ad uno specifico schema di certificazione laddove le tempistiche intercorrenti tra l'incarico e l'autorizzazione risultino significativamente e motivatamente differenziati.

La lingua utilizzata è quella italiana; altre lingue possono essere accettate previo accordo con IFCQ su richiesta dell'Organizzazione.

L'Ufficio di segreteria riceve la domanda di certificazione con relativi allegati secondo le prescrizioni del Piano di Controllo e la trasmette all'Ufficio dei Servizi della Direzione che di concerto con il Responsabile di Schema competente esplica le seguenti attività:

- a) verifica la completezza e l'attendibilità della documentazione e dei dati forniti;
- b) richiede eventuali dati e/o documenti aggiuntivi;
- c) in accordo con il Responsabile di Schema e/o il soggetto che ne ha la competenza propone l'implementazione di apposito Programma di Audit con la pianificazione delle attività previste dal nuovo incarico e propone il Coordinatore degli ispettori a cui la stessa sarà affidata. La programmazione generale dell'incarico ed il relativo Coordinatore sono approvati dalla Direzione.

### 6.3 Programma degli Audit

Il Programma di Audit è definito sulla base dei requisiti di pianificazione, specializzazione e frequenza approvati dal MASAF (ex MiPAAF), per DOP, IGP ed STG, o da altre Autorità competenti negli altri casi, sulla base delle procedure di certificazione da sviluppare in funzione di quanto in seguito previsto (sub 6.8).

In accordo con i competenti Servizi della Direzione il Responsabile di Schema e/o il soggetto che ne ha la competenza, propone gli Auditor da incaricare per l'attività di valutazione, nonché l'eventuale laboratorio da incaricare per lo svolgimento di prove e/o analisi.

La designazione delle funzioni ispettive incaricate è approvata dalla Direzione avuto riguardo in via prioritaria alle indicazioni contenute nel "Registro degli Addetti al controllo e degli Auditor".

Il laboratorio incaricato deve essere accreditato per le prove richieste o comunque operare le stesse secondo le prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e del Reg. UE



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 19 di 46

625/2017 del 15/03/2017 e s.m.i. IFCQ mantiene comunque piena responsabilità circa il lavoro eventualmente subappaltato, curandone la riservatezza.

Altresì IFCQ è garante per altre attività di valutazione subappaltate in conformità alla norma applicabile e ad altri documenti pertinenti informando anticipatamente il Soggetto attraverso dell'“Elenco di fornitori di subappalto classificati e altri fornitori di servizi”, documento pubblicato stabilmente nel sito istituzionale IFCQ.

Il Responsabile di Schema provvede all'aggiornamento della programmazione generale per l'incarico della certificazione approvando il calendario di massima per lo svolgimento delle attività di Audit, le risorse da dedicare, la tempistica prevista; le successive fasi di programmazione specifica sono demandate al Coordinatore degli ispettori competente.

Una volta approvata dalla Direzione la programmazione generale dell'incarico per la certificazione e la designazione del Laboratorio a cui affidare eventuali prove e/o analisi:

- l'Addetto dei Servizi della Direzione o il responsabile di Schema provvede ad informare i Soggetti dell'avvenuta attivazione dell'iter di certificazione, nonché dei nominativi degli Auditor incaricati, del nome del Laboratorio incaricato e della data definita per l'Audit di riconoscimento che è preventivamente concordata con il Soggetto.  
I nominativi comunicati si intendono accettati qualora non pervenga da parte dell'Organizzazione specifico e motivato diniego entro 3 giorni dalla data della comunicazione;
- il Responsabile di Schema e/o il soggetto che ne ha la competenza, in accordo con il Responsabile Qualità, provvede a trasmettere la lettera di incarico, sottoscritta dalla Direzione, agli Auditor e al Laboratorio incaricato ed a curarne l'accettazione; assume inoltre i necessari accordi con il laboratorio per la corretta gestione dei campioni.
- Al momento dell'accettazione del primo incarico gli Auditor sono chiamati a rilasciare specifica dichiarazione, anche per tutti gli altri schemi di certificazione per i quali saranno successivamente qualificati ed impiegati, circa l'assenza di conflitti di interesse e contestualmente ritirano la documentazione del richiedente. La dichiarazione ha valore fino a revoca o fino al rilascio di una esplicita attestazione della sopravvenuta limitazione dei suoi effetti con decorrenza dalla data della presente revisione, gli accettanti devono anche sottoscrivere una “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dello stato giuridico professionale” (art.47 DPR 28 Dicembre 2000 n.445) in cui dichiarano di non svolgere attività di consulenza nei confronti delle aziende sottoposte al controllo di IFCQ.

Su eventuali conflitti di interesse dichiarati da Auditor ovvero nei casi di ricusazione a qualsiasi titolo decide la Direzione Generale.

Al fine di verificare le dichiarazioni degli ispettori circa l'assenza di conflitti di interesse nei confronti delle aziende sottoposte al controllo, per tutti gli ispettori tale aspetto viene valutato durante le già previste attività di Verifiche Ispettive Interne in cui, oltre alla valutazione delle modalità e procedure di controllo, secondariamente, viene valutato, a



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 20 di 46

campione ma cercando di variare il personale campionato, anche il comportamento del personale addetto agli audit.

### 6.4 Visite di riconoscimento iniziali

In relazione alla specificità del Disciplinare ed alle previsioni del corrispondente Piano di Controllo, l'attività di riconoscimento può configurare Audit di varia natura, frequenza e durata.

In particolare il rilascio del riconoscimento, laddove previsto per fornitori o per allevatori e/o coltivatori la cui attività implementa requisiti prescritti dal Disciplinare e, quindi, soggetti a controllo, può essere subordinato:

- a) alla acquisizione di documentazione, al relativo controllo, alla registrazione di eventuali ambiti produttivi parziali o specifici;
- b) agli adempimenti di cui alla lettera a), integrati da una verifica previo sopralluogo per il riscontro della effettiva sussistenza di requisiti conformi e/o la validazione di altri requisiti preliminarmente autocertificati;
- c) agli adempimenti descritti alla lettera b), ma sviluppati con tempistiche articolate e differite, tali da prefigurare il rilascio di un riconoscimento preliminare, subordinato a successiva verifica.

Inoltre, il rilascio del riconoscimento per i soggetti interessati relativamente alla attività principale di produzione e di elaborazione del prodotto da certificare, può a sua volta:

- a) essere subordinato alla acquisizione ed al controllo della documentazione prescritta dal Disciplinare e dal Piano di Controllo corrispondente, integrati in ogni caso da una verifica previo sopralluogo per la ricognizione e l'accertamento della sussistenza e della conformità degli impianti e sistemi produttivi asseverati dall'interessato;
- b) essere subordinato alla acquisizione ed al controllo della documentazione prescritta dal Disciplinare e dal Piano di Controllo corrispondente, integrati da una prima verifica previo sopralluogo per la ricognizione e l'accertamento della sussistenza e conformità degli impianti e sistemi produttivi asseverati dall'interessato e, successivamente, dalla esecuzione di un piano di accertamento protratto nel tempo in relazione a determinati requisiti produttivi, organizzativi, di conduzione e di implementazione dei processi disciplinati nonché alla verifica di determinate caratteristiche del prodotto, in itinere così come nella fase terminale, secondo specifici programmi di campionamento.

Talché il medesimo riconoscimento può, a seconda delle circostanze disciplinate, essere concesso sia in via definitiva che in via inizialmente subordinata e, quindi, in via definitiva - ovvero motivatamente negato o subordinato alla prosecuzione dell'attività preliminare di controllo delle condizioni necessarie alla sua stabilizzazione – con l'emissione di appositi documenti secondo le modalità prescritte da ogni singolo Piano di Controllo.

In ogni caso, le attività di verifica della conformità, di controllo, di prova e di validazione dei corrispondenti esiti sono svolte – in applicazione dei Piani di Controllo approvati dalla



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 21 di 46

competente Autorità, in esecuzione delle procedure e con le finalità ivi indicate - con le modalità di seguito descritte per l'organizzazione e la conduzione degli Audit, il prelievo di campioni e l'esame dei relativi rapporti.

Tutti i documenti previsti, unitamente agli atti acquisiti durante il sopralluogo (documentazione preparata dai soggetti delegati per l'istruttoria terminale), vengono infine sottoposti al Responsabile di Schema al fine del riesame, dandone evidenza (per es. timbro con data e firma oppure, check-list di riepilogo dei documenti richiesti, approvata e firmata). Ed infine, secondo quanto stabilito da specifico regolamento, presentati al Comitato per la Certificazione per la decisione sul rilascio del Riconoscimento iniziale.

A seguito dell'avvenuta decisione sul rilascio del Riconoscimento, il Responsabile di Schema sottoscrive l'avvenuto Riconoscimento iniziale e ne dispone la comunicazione al Soggetto interessato tramite spedizione di copia dello stesso.

I Piani di Controllo dei prodotti DOP/IGP/STG prevedono rispettive procedure di riconoscimento dei porzionatori/grattugiatori, che intervengono sul prodotto al solo scopo di frazionare l'intero in due o più parti. Ad un primo porzionamento ne possono succedere altri ad opera del medesimo soggetto o di altri soggetti riconosciuti. In questi casi:

- Ai fini del riconoscimento del soggetto porzionatore, viene data applicazione alle procedure previste dal corrispondente Piano di Controllo;
- Il riconoscimento è rilasciato al soggetto in ragione della specifica attività di porzionamento/grattugia/confezionamento per la quale ha presentato domanda;
- Al soggetto già riconosciuto per una specifica attività di porzionamento verrà senz'altro esteso automaticamente il riconoscimento già ottenuto, senza dare corso ad ulteriore verifica ispettiva, se l'ulteriore attività, per la quale ha successivamente fatto richiesta con riferimento al medesimo insediamento, è compatibile, per ambienti e logistica, con quella di prima istanza.

Ad evidenza dell'Accreditamento di IFCQ, La comunicazione dell'avvenuto Riconoscimento sarà stampata su carta riportante il logo ACCREDIA, così come previsto dalla procedura RG09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA".

### **6.5 Audit ed attività di controllo dei fornitori e soggetti interessati diversi da quello presso il quale è rilasciata la certificazione di conformità**

I singoli Disciplinari ed i relativi Piani di Controllo contemplano i casi in cui i fornitori, siano essi allevatori ovvero coltivatori ovvero operatori della prima trasformazione (ad esempio: macellatori e sezionatori) e, comunque, i soggetti diversi da quelli presso i quali è rilasciata la certificazione di conformità, interessati dalla implementazione di pre-requisiti normati e qualificanti – ad esempio: la prova dell'origine della materia prima, un determinato tipo genetico od una data varietà vegetale, la relativa alimentazione e/o metodica di coltivazione, i requisiti di macellazione o di raccolta ecc. – tali da imporre una attività di verifica preliminare nello specifico ambito produttivo ed aziendale dove vengono sviluppati ed ottenuti, sono a loro volta interessati – previo accesso volontario – da un sistema di controllo preliminare, la cui esecuzione implementa i presupposti per lo sviluppo dell'attività di certificazione.



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 22 di 46

I singoli Piani di Controllo identificano le corrispondenti figure aziendali, professionali e le relative attività produttive e specificano, per i diversi casi, le modalità per le quali gli interessati possono volontariamente accedere al sistema di controllo, e quindi, chiedere di essere assoggettati alle relative condizioni tecniche, organizzative, disciplinari ed economiche.

I predetti soggetti interessati presentano istanza secondo le modalità illustrate dal Piano di Controllo, integrata da tutti i documenti richiesti. La conformità della documentazione prodotta consente ad IFCQ di qualificare il richiedente sulla base delle previsioni del Disciplinare e di attribuirgli una propria codifica anagrafica, iscrivendolo in appositi elenchi o registri, in relazione alle previsioni del Piano di Controllo. Laddove non sia prevista in termini preliminari, una verifica superlocale è eseguita direttamente presso il richiedente entro il primo anno dal riconoscimento per la conferma della sussistenza dei requisiti richiesti e delle informazioni comunque fornite.

I Soggetti riconosciuti con le modalità suindicate osservano tutti gli adempimenti, le procedure operative e documentali ed i requisiti tecnico – qualitativi per essi prescritti dal Disciplinare, con le modalità indicate nel Piano di Controllo in vigore, secondo le istruzioni impartite da IFCQ.

In proposito, a titolo indicativo e non esaustivo, e con mere finalità esemplificative, si identificano:

- eventuali rapporti tra superficie asseverata e produzione zootecnica o vegetale;
- variazioni anagrafiche all'impresa riconosciuta;
- osservanza delle norme igienico-sanitarie di ordine generale, autorizzazioni comprese la conduzione di terreni, impianti, stalle, ecc.;
- tipi genetici e varietà vegetali;
- identificazione di prodotto e rintracciabilità della prova dell'origine;
- impiego di alimenti e/o di altre sostanze secondo le modalità disciplinate;
- documentazione dei trasferimenti nell'ambito del sistema di controllo;
- requisiti descrittivi, identificativi e di conformità del prodotto alla consegna ad altro diverso Soggetto riconosciuto nell'ambito del sistema di controllo e conformità della relativa documentazione e rintracciabilità;
- macellazione di animali ovvero stoccaggio e/o raccolta della materia prima ottenuta secondo le misure disciplinate e regolamentate e documentazione della conformità delle corrispondenti attività;
- conformità della materia prima fornita agli elaboratori per le finalità previste dal Disciplinare e dal Piano di Controllo, compresa la conformità della relativa documentazione;
- conformità dell'identificazione del prodotto certificato destinato a successiva elaborazione (disosso, etichettatura e successivo porzionamento e confezionamento).



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 23 di 46

I medesimi Soggetti devono consentire ad IFCQ l'esecuzione di tutte le attività necessarie alla verifica delle attività intraprese con effetti nell'ambito del sistema di controllo e devono preventivamente sottoscrivere corrispondenti impegnative secondo le modalità previste dai diversi Piani approvati dall'Autorità nazionale competente. Gli stessi sono soggetti al trattamento delle Non Conformità per essi previste dai medesimi Piani di Controllo, così come sintetizzate anche dal presente Protocollo.

La sottoscrizione della richiesta di riconoscimento attesta esplicitamente la conoscenza e l'accettazione del presente Protocollo; i Piani di Controllo vengono notificati ad ogni singolo interessato nella loro edizione integrale ovvero per estratto tematico dei documenti approvati, sulla base di apposite istruzioni di IFCQ (circolari o comunicazioni personalizzate con attestazione di ricevuta).

IFCQ sviluppa la propria attività di controllo di tali Soggetti anche attraverso l'implementazione di specifici database gestiti su supporto informatico dove vengono registrati (l'elenco che segue non è necessariamente esaustivo delle informazioni implementate secondo le modalità previste da ogni singolo Piano di Controllo):

- tutte le attività svolte dai singoli interessati nell'ambito del sistema di controllo ed ai sensi di un determinato Disciplinare;
- le produzioni immesse nel sistema in condizioni di conformità autocertificata;
- gli esiti degli Audit e delle relative prove;
- l'accertamento e l'eventuale trattamento delle singole Non Conformità.

In ogni caso, le attività di verifica della conformità, di controllo, di prova e di validazione dei corrispondenti esiti sono svolte – in applicazione dei Piani di Controllo approvati dalla competente Autorità nazionale, in esecuzione delle procedure e con le finalità ivi indicate - con le modalità di seguito descritte per l'organizzazione e la conduzione degli Audit, il prelievo di campioni e l'esame dei relativi rapporti.

### **6.6 Iscrizione del produttore nel relativo registro e pubblicazione**

Il Direttore di IFCQ provvede a far inserire il nominativo del Soggetto ed i riferimenti del prodotto certificato nel corrispondente elenco ufficiale dei Soggetti riconosciuti ed operanti nel sistema di controllo.

Tale informazione è trasmessa agli organismi interessati su richiesta.

L'elenco è reso pubblico sul sito web di IFCQ.

L'inserimento nei registri/elenchi di nuove aziende/produttori per la realizzazione del prodotto certificato è connesso con il completamento del relativo riconoscimento e la eventuale cancellazione è subordinata alla procedura della cessazione della relativa efficacia secondo le prescrizioni di uno specifico Piano di Controllo.

### **6.7 Organizzazione degli Audit**

Successivamente alla nomina, l'Ispettore incaricato provvede a:

a) verificare la documentazione ed i dati acquisiti dall'Ufficio Servizi della Direzione;



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 24 di 46

- b) predisporre tutti i documenti di lavoro necessari per l'efficace svolgimento dell'Audit, a completamento della modulistica redatta dall'Addetto Servizi della Direzione;
  - c) elaborare, in accordo con Coordinatore degli ispettori competente, un Piano di campionamento per ogni singolo Soggetto sulla base delle prescrizioni del Piano di Controllo applicabile, organizzandone l'applicazione in relazione al programma produttivo preventivamente acquisito su segnalazione del Soggetto.
- Quest'ultima programmazione tiene conto delle esigenze delle varie attività di verifica (Visite di riconoscimento, Audit di certificazione, Audit di sorveglianza, ecc.).

Salvo che non sia diversamente previsto dal Piano di Controllo applicabile, i prelievi e in generale gli Audit vengono effettuati senza preavviso.

La descrizione delle attività e le disposizioni per la conduzione degli Audit sono descritte nei Piani di Controllo applicabili.

Laddove il PdC preveda un controllo a campione, i Responsabili di Schema definiscono anche le modalità di estrazione e registrano l'elenco dei soggetti da sottoporre ad audit, prima dell'invio agli Ispettori. Tale elenco, ove necessario, dovrà essere mantenuto aggiornato e rendicontato in occasione dell'estrazione successiva.

Anche in presenza di istruzioni dettagliate, sarà necessario rendere disponibili registrazioni effettuate in fase di estrazione che dimostrino le basi dati utilizzate.

Per l'esecuzione degli Audit, gli ispettori incaricati utilizzano per la rilevazione di misure connesse al controllo dei requisiti del processo, della materia e del prodotto, strumenti verificati per la taratura in applicazione di un apposito programma di messa a punto.

Nell'ipotesi in cui siano utilizzate le strumentazioni reperite presso il soggetto controllato e messe a disposizione dallo stesso, l'ispettore acquisisce evidenza della relativa taratura o recente verifica, verificando la compatibilità della tolleranza dello strumento con la misura rilevata.

### **6.7.1 Conduzione dell'Audit**

L'Ispettore incaricato, alla data prestabilita, esegue l'Audit avvalendosi di apposita documentazione fornita da IFCQ per la raccolta delle evidenze.

Nel corso dell'Audit di certificazione viene verificata la presenza degli elementi operativi previsti dal documento normativo di riferimento procedendo alla valutazione diretta e/o al prelievo dei campioni secondo le modalità definite nelle apposite procedure e istruzioni del piano specifico.

In generale le modalità adottate da IFCQ per la conduzione delle attività di Audit sono le seguenti:

- 1) all'inizio dell'Audit, l'Ispettore incaricato incontra la direzione dell'Azienda richiedente o la corrispondente funzione tecnica delegata, allo scopo di:
  - a) illustrare la procedura di Audit e stabilire un clima di fiducia reciproca (in fase di riconoscimento);





Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 25 di 46

- b) definire un canale ufficiale di comunicazione tra gli Auditor e la direzione e/o la persona referente (in fase di riconoscimento);
- c) concordare i luoghi di effettuazione dell'Audit e le modalità di svolgimento.

2) l'Azienda deve assicurare la disponibilità de:

- a) i documenti relativi al processo produttivo da verificare;
- b) le registrazioni che attengono all'applicazione del Disciplinare di Produzione da verificare;
- c) le registrazioni di tutta la strumentazione impiegata e le evidenze del loro stato di taratura;
- d) un'adeguata assistenza da parte del proprio personale;
- e) i dispositivi di protezione individuali eventualmente necessari.

L'audit viene condotto da IFCQ con l'ausilio di apposite Liste di riscontro che guidano l'auditor incaricato e gli consentono di raccogliere tutte le informazioni documentate necessarie. Sono accettate come evidenze dell'audit solo le informazioni che siano verificabili. Le evidenze dell'audit, che portano a risultanze dell'audit, devono essere tutte registrate (per es. le analisi chimico-fisiche ed organolettiche eseguite in autocontrollo, le registrazioni di tutta la strumentazione impiegata dal soggetto verificato e le evidenze del loro stato di taratura, ecc.)

Eventuali osservatori presenti per conto di IFCQ seguono le attività senza interferire direttamente nel lavoro.

Conclusa la fase di raccolta delle evidenze relativamente a quanto osservato direttamente nell'ambito dei siti del Soggetto richiedente ciascun rilievo è formalizzato su apposito verbale che viene lasciato in copia al Soggetto.

Le registrazioni prodotte dall'Ispettore sono trasmesse direttamente al Responsabile di Schema per la singola valutazione e, attraverso i servizi competenti e gli organismi preposti, al Responsabile per la Certificazione per l'emissione delle corrispondenti certificazioni ovvero attestazioni di conformità.

### **6.7.2 Prelievo dei campioni di prodotto**

L'Auditor incaricato provvede al prelievo dei campioni di prodotto secondo le modalità indicate nelle apposite Procedure e Istruzioni specifiche prescritte da ogni singolo Piano di Controllo.

Normalmente, salvo diverse disposizioni definite negli appositi piani specifici, i campioni sono assunti in triplo (tre aliquote), di cui una viene sottoposta da IFCQ a prove e/o analisi presso il Laboratorio incaricato (campione da laboratorio), l'altra (campione testimone o contro-campione) è conservata presso IFCQ, la terza è lasciata all'Azienda.

Al termine dell'attività di prelievo dei campioni, l'Auditor incaricato predispone apposito verbale sull'attività svolta. Detto verbale è fatto sottoscrivere al Responsabile aziendale



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 26 di 46

per accettazione a cui è rilasciata una copia. I campioni sono consegnati dall'Auditor al laboratorio incaricato accompagnandoli con apposita nota o lettera di trasmissione che è fatta sottoscrivere dalla funzione incaricata del ritiro per conto del laboratorio.

Il laboratorio provvede quindi ad eseguire le prove e/o analisi richieste nei tempi e con le modalità convenute in applicazione del Piano di Controllo.

IFCQ assicura che il trattamento di detti campioni avvenga nel rispetto dell'anonimato e della massima riservatezza.

### **6.7.3 Esame del Rapporto di Prova e/o Analisi**

I risultati delle prove analitiche svolte sul prodotto sono trasmessi dal Laboratorio incaricato ad IFCQ secondo le modalità concordate e previste dal Piano di Controllo.

Ricevuti i referti delle prove e/o analisi questi sono valutati dal Valutatore Risultato Prove per la loro validazione, verificando che gli esiti documentati risultino conformi alle corrispondenti prescrizioni del Disciplinare e/o del Piano di Controllo e dandone evidenza (per es. timbro con data e firma).

La sistematica e inderogabile applicazione dell'incertezza di misura è eseguita tenuto conto delle seguenti variabili connesse ai diversi Piani di controllo:

- a) prosciutti stagionati: nei casi in cui emette i Rapporti di Prova il laboratorio di analisi indica, come prescritto, l'incertezza; l'incertezza applicata dal validatore è quella indicata dai relativi Piani di Controllo; in merito alle medie storiche, nel caso in cui la media superi il requisito di Disciplinare, per il relativo giudizio di conformità si applica l'incertezza dell'ultimo valore trasmesso dal laboratorio.
- b) in tutti gli altri prodotti si applica l'incertezza di misura così come indicata nei rapporti di prova.
- c) la validazione del dato ai fini dell'applicazione del Piano di Controllo e della conformità della prova è operata dal Valutatore Risultato Prove, o da suo sostituto, il quale dichiara la conformità della prova ogni volta che l'applicazione dell'incertezza riconduce il risultato all'interno dei parametri disciplinati.

In caso di mancata validazione per la sussistenza dei requisiti di non conformità previsti dal Piano di Controllo e schema di certificazione DOP/IGP/STG o per altre cause interagenti e documentate, entro 10 gg ne dà comunicazione all'Azienda (eventualmente allegando copia del "Rapporto di Prova e o Analisi") e per conoscenza all'Ispettore e si procede come prescritto per il corrispondente accertamento e trattamento; viceversa in caso di conformità, il Valutatore Risultato Prove, od il suo sostituto, procedono alla validazione di validazione del rapporto di prova ed entro 10 gg al loro inoltro all'Azienda (eventualmente allegando copia del "Rapporto di Prova e o Analisi") e per conoscenza all'Ispettore.



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 27 di 46

La procedura di revisione analitica applicabile, nell'ambito di un ricorso, prevede che la seconda aliquota del medesimo campione, custodita dal soggetto ricorrente, venga analizzata da un laboratorio da lui scelto. In caso di esiti difformi tra i risultati delle analisi della prima e della seconda aliquota di campione, si dovrà dare seguito comunque all'analisi della terza aliquota del campione prelevato.

La procedura prevede che l'analisi della terza aliquota, custodita di regola da IFCQ, venga eseguita in un laboratorio scelto dal Presidente della Giunta d'Appello e che le analisi vengano effettuate in contraddittorio, ossia alla presenza di un tecnico o in ogni caso di un rappresentante di ciascuna parte. Il laboratorio dovrà essere scelto tra quelli già qualificati da IFCQ Certificazioni, tenendo conto dell'esigenza di minimizzazione dell'incertezza di misura per la prova e, possibilmente, dovrà essere diverso dai laboratori utilizzati in precedenza dalle parti.

IFCQ valuta e sorveglia – secondo modalità definite in apposita procedura operativa – il comportamento tenuto nel corso della valutazione da parte degli Auditor, anche richiedendo alle Aziende valutate la collaborazione per la compilazione di apposito questionario.

### **6.8 Sistema di certificazione del prodotto**

Il sistema di certificazione attuato da IFCQ è quello previsto, per ogni singolo schema, dallo specifico Piano di Controllo approvato dalla competente Autorità sulla base delle opzioni generali che seguono.

#### **6.8.1 Procedure di certificazione per lotti**

I soggetti interessati predispongono per ogni lotto ottenuto in conformità al Disciplinare, un atto di autocertificazione attestante l'osservanza del processo produttivo, la rispondenza a parametri predeterminati, il compimento dei prescritti periodi di lavorazione, il conseguimento degli eventuali pesi disciplinati ovvero di altri requisiti di conformità e l'assenza di pregiudizi di tipo tecnologico ed igienico-sanitario. Il produttore deve escludere che i prodotti oggetto di autocertificazione presentino cause di non conformità, eventualmente maturate anche nel corso del processo di lavorazione pregresso.

L'interessato concorda con IFCQ uno o più interventi per la verifica finale dei lotti suindicati e l'apposizione dei contrassegni di conformità ovvero la conferma delle operazioni già svolte, secondo le modalità previste dal Disciplinare e dal Piano di Controllo.

IFCQ verifica nel corso di apposito Audit la sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche merceologiche previste dal Disciplinare per ogni lotto di prodotto, operando ispezioni dirette dello stesso previa verifica fisica di un significativo campione ed anche con eventuale apertura di alcuni pezzi e con campionamento a fini di analisi e prova, secondo le modalità prescritte dal corrispondente Piano di Controllo.

I prodotti valutati come idonei rispetto alle prescrizioni del Disciplinare sono muniti del contrassegno ovvero confermati per l'attribuzione del contrassegno di conformità, mentre gli altri sono esclusi dall'uso della denominazione. Gli incaricati di IFCQ presenziano direttamente alle operazioni e ne controllano la corretta esecuzione. Ad operazioni



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 28 di 46

ultimate, i medesimi incaricati redigono un rapporto relativo ai prodotti sui quali è stato apposto ovvero è stata confermata l'apposizione del contrassegno di conformità, riportante:

- a) il numero di prodotti presentati per l'apposizione o per la conferma dell'attribuzione del contrassegno di conformità ovvero il relativo peso effettivo
- b) la data di inizio della lavorazione
- c) i riferimenti identificativi del prodotto, dedotti anche dai registri eventualmente tenuti
- d) il numero dei prodotti considerati inidonei per l'attribuzione del contrassegno di conformità ovvero il relativo peso effettivo
- e) il numero ovvero il peso ed i sistemi di identificazione dei prodotti eventualmente oggetto di contestazione.

Il prodotto oggetto di contestazione è custodito, con le cautele necessarie e con l'apposizione di eventuali segni di identificazione per impedire sostituzioni o manomissioni, a cura di IFCQ che li affida in custodia presso lo stabilimento interessato.

Il Rapporto di apposizione del contrassegno, relativo alle operazioni sopradescritte, viene sottoscritto dall'incaricato che ha effettuato la valutazione dei lotti e dal Soggetto interessato (o suo incaricato). La pratica viene successivamente istruita dai soggetti delegati per l'istruttoria terminale di certificazione e sottoposto al Responsabile di Schema al fine del riesame, dandone evidenza (per es. timbro con data e firma oppure, check-list di riepilogo dei documenti richiesti, approvata e firmata).

Secondo quanto riportato dal relativo Piano di Controllo, il Rapporto di apposizione del contrassegno viene sottoscritto dal Responsabile della Certificazione per il rilascio del Certificato di Conformità corrispondente e poi deliberato dal Comitato per la Certificazione. Ad evidenza dell'Accreditamento di IFCQ, nel Certificato di Conformità, in prossimità della firma del Responsabile della Certificazione, sarà apposta (per es. usando un timbro) la dicitura "OdC accreditato da ACCREDIA, PRD N° 097 B".

Laddove previsto dal Disciplinare e dal corrispondente Piano di Controllo, IFCQ sviluppa anche un sistema di controllo e di certificazione per lotti dell'uso della denominazione sul prodotto porzionato (sezionato, affettato, ecc.) e preconfezionato, fornendo l'interessato di un apposito registro vidimato sul quale riportare le informazioni relative a flussi e movimentazioni di prodotti per i quali è già stato rilasciato il certificato di conformità e dei quali è accertata l'elaborazione successiva.

Il laboratorio di porzionamento è tenuto ad osservare tutte le norme in proposito contenute dal Disciplinare o dalla norma tecnica di riferimento relativamente a:

- tecnologia di confezionamento
- tipologia e requisiti del prodotto destinato al confezionamento
- etichettatura e vesti grafiche
- tenuta dei registri e dei documenti connessi



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 29 di 46

Tutte le operazioni di confezionamento, nonché quelle ad esse connesse, sono effettuate sotto il continuo controllo di IFCQ, fatte salve altre diverse previsioni dello specifico Disciplinare, della norma tecnica o del Piano di Controllo. IFCQ quindi:

- a) individua ed identifica le partite di prodotto destinate al confezionamento;
- b) redige appositi rapporti sulle operazioni di elaborazione preliminare;
- c) se previsto dal Piano di Controllo approvato, assiste alle operazioni di porzionamento e confezionamento autorizzando la trasposizione del contrassegno di conformità sull'elaborato per il prodotto ritenuto idoneo ed escludendo a tal fine quello non idoneo;
- d) controlla la corretta ed aggiornata tenuta del Registro e dei documenti connessi;
- e) redige, ad operazioni ultimate e per ciascun lotto, uno specifico atto sottoscritto dall'incaricato che ha effettuato le valutazioni, sottoscritto dal laboratorio interessato.

### **6.8.2 Procedure di certificazione "su licenza"**

In alternativa alle procedure descritte al punto 6.8.1 ed in relazione alle specifiche previsioni del Piano di Controllo vigente, il soggetto che ne ha la competenza predispone il programma delle verifiche da effettuarsi presso tutti i soggetti interessati nonché per l'esecuzione di tutte le operazioni di prelievo di campioni a fini analitici, secondo i criteri, la frequenza e l'intensità approvati – visto il Disciplinare ed il relativo Piano di Controllo – dall'Autorità nazionale competente.

Nell'ambito delle singole sessioni di controllo, gli incaricati dell'Audit eseguono:

- a) verifiche documentali sulle registrazioni operate in autocontrollo;
- b) verifiche su lotti assunti a campione per accertare l'affidabilità ed il rispetto degli schemi di rintracciabilità e/o di acquisizione della prova dell'origine preventivamente depositati e/o omologati a cura dell'interessato;
- c) verifiche metriche e sensoriali sui prodotti destinati alla produzione certificata eventualmente disponibili presso il Soggetto interessato;
- d) verifica incrociata dei quantitativi di prodotto conforme e disponibile e di quelli di prodotto commercializzato con la denominazione protetta ovvero con il relativo contrassegno di conformità e la prova dell'origine e la documentata disponibilità di materia prima conforme e lavorata secondo le prescrizioni del Disciplinare;
- e) prelievo di campioni da sottoporre ad analisi per la verifica dei requisiti di conformità connessi, con rilascio di documenti secondo le modalità indicate dal Piano di Controllo.

Gli incaricati di IFCQ compilano, per ogni sessione di verifica, i verbali di ispezione ed i rapporti secondo le modalità previste dal Piano di Controllo.

Secondo le procedure previste dal Piano di Controllo in vigore, il Soggetto interessato (produttore-elaboratore) è autorizzato ad autocertificare la conformità del proprio prodotto rispetto al Disciplinare e ad identificarlo con il contrassegno corrispondente.



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 30 di 46

In tutti i casi in cui il medesimo Soggetto interessato abbia operato nel rispetto degli ordinamenti osservati e delle prescrizioni vigenti, IFCQ conferma con proprio atto le operazioni di autocertificazione dallo stesso effettuate.

Durante le sessioni di Audit finalizzate alla attività di conferma, gli incaricati dell'IFCQ elaborano un documento di chiusura delle operazioni di ispezione che comprende la valutazione delle operazioni svolte in autocontrollo dal Soggetto interessato e la indicazione identificativa dei lotti cui le stesse si riferiscono.

Tale documento, unitamente agli atti acquisiti durante gli Audit ed i referti validati delle prove analitiche (documentazione preparata dai soggetti delegati per l'istruttoria terminale), viene infine sottoposto al Responsabile di Schema al fine del riesame, dandone evidenza (per es. timbro con data e firma oppure, check-list di riepilogo dei documenti richiesti, approvata e firmata). Ed infine, secondo quanto stabilito da specifico regolamento, presentato al Comitato per la Certificazione per la decisione sul rilascio dell'Attestazione di Conformità corrispondente.

A seguito dell'avvenuta decisione sul rilascio della certificazione, il Responsabile per la Certificazione sottoscrive l'Attestazione di Conformità e ne dà comunicazione al Soggetto interessato tramite spedizione di copia della stessa.

Ad evidenza dell'Accreditamento di IFCQ, l'Attestazione di Conformità sarà stampata su carta riportante il logo ACCREDIA, così come previsto dalla procedura RG09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA".

### **6.8.3 Annullamento dei segni identificativi e dei contrassegni di conformità**

In entrambe le circostanze considerate in precedenza, salvo diverse disposizioni riportate sul Piano di Controllo approvato, l'ispettore che, nel corso delle proprie attività di Audit, riscontra autonomamente la mancata corrispondenza di lotti di un prodotto alla corrispondente specifica norma tecnica, al relativo Disciplinare ovvero al relativo Piano di Controllo, ovvero quando operi il medesimo riscontro su richiesta del Soggetto interessato – per qualsiasi ragione, compreso il sopravvenuto subentro di pregiudizi qualitativi instauratisi successivamente alla certificazione – dispone il blocco del prodotto interessato, in attesa di decisione confermativa del Comitato di Certificazione per l'annullamento dei segni di identificazione e/o dei contrassegni di conformità eventualmente già apposti o presenti sul prodotto. L'ispettore riporta in apposito verbale le motivazioni e la descrizione dell'azione correttiva proposta rispetto alle dichiarazioni di conformità presentate dal Soggetto controllato ovvero rispetto alle eventuali precedenti valutazioni ed attestazioni di conformità.

Il prodotto oggetto di contestazione è custodito, con le cautele necessarie e con l'apposizione di eventuali segni di identificazione per impedire sostituzioni o manomissioni, a cura di IFCQ che li affida in custodia presso lo stabilimento interessato.

Dopo presentazione del caso al Co.Ce. e relativa decisione, si può confermare l'annullamento dei segni di identificazione e/o dei contrassegni di conformità eventualmente già apposti o presenti sul prodotto; IFCQ dispone che il medesimo ispettore verifichi la corretta esecuzione delle decisioni.



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 31 di 46

Nel solo caso di Certificazioni per lotti, di cui al precedente § 6.8.1, salvo diverse disposizioni riportate sul Piano di Controllo approvato, quando l'ispettore accerta autonomamente nel corso della propria attività di controllo la sussistenza di requisiti inibenti o la sussistenza di altri fattori pregiudizievoli su singole unità di prodotto già munite di segni di identificazione e/o contrassegno di conformità, ovvero quando operi il medesimo riscontro su richiesta del Soggetto interessato, si prevede, da parte dell'ispettore, l'immediato l'annullamento dei segni di identificazione e/o dei contrassegni di conformità e ne sarà data comunque comunicazione al Co.Ce. Qualora quest'ultimo non approvi il provvedimento, IFCQ adotterà le contromisure necessarie a rimuovere gli effetti dell'annullamento già eseguito. Viceversa, in caso di approvazione, il provvedimento si intende confermato.

Avverso tali provvedimenti il Soggetto interessato può comunque presentare ricorso secondo le procedure e con le modalità separatamente regolamentate.

### **6.9 Decisione circa il rilascio della certificazione di conformità**

Come previsto dal § 6.8.1 per le Procedure di certificazione "per lotti" e dal § 6.8.2 per le Procedure di certificazione "su licenza", è il Responsabile di schema che analizza tutta la documentazione e le evidenze prodotte nel corso dell'Audit per controllare che il processo di valutazione si sia svolto in modo controllato e conforme alle procedure applicabili; eventuali chiarimenti sono richiesti direttamente all'ispettore incaricato.

Se il Responsabile di schema ritenesse di non confermare uno o più dei rilievi mossi dai propri Auditor, fornisce ai soggetti le necessarie informazioni e spiegazioni circa eventuali differenze esistenti fra le conclusioni formalizzate dall'ispettore incaricato e quanto diversamente conforme o corretto.

Nel caso il Responsabile di schema, rilevasse una grave situazione riguardante l'attività dell'ispettore, tale da mettere in dubbio la certificabilità del prodotto e la correttezza del comportamento stesso dell'ispettore, ne dà subito comunicazione scritta al Comitato per la Certificazione ed al Direttore Generale, che agiranno ciascuno per le proprie funzioni e competenze.

Se dagli Audit e dalle analisi di laboratorio fossero emerse Non Conformità, dopo decisione confermativa del Comitato di Certificazione il Responsabile di schema verifica anche le evidenze dei trattamenti e la pianificazione e/o chiusura di eventuali azioni correttive del Soggetto interessato (anche con le registrazioni di eventuali Audit e/o analisi supplementari).

Controlla inoltre che siano confermate le informazioni fornite preliminarmente ad IFCQ dal Soggetto ed ogni altra informazione ritenuta pertinente (es.: informazioni di dominio pubblico, commenti sul rapporto di Audit da parte del cliente, ecc.).

Le decisioni in merito alla certificazione vengono assunte su istruttoria dei Servizi competenti alla raccolta ed alla presentazione dei documenti costituiti da:

a) rapporti di Audit,



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 32 di 46

- b) Certificati di Analisi e Rapporti di Prova,
- c) eventuali commenti relativi alle non conformità e ove applicabili, i trattamenti e le azioni correttive,
- d) ogni altra informazione ritenuta utile.

Salvo diverse disposizioni riportate sul Piano di Controllo approvato, la decisione sull'emissione dei Certificati ovvero delle Attestazioni di conformità, una volta verificata la sussistenza o meno dei requisiti prescritti dai Disciplinari e dai Piani di controllo, spetta al "Comitato di Certificazione" che può:

- 1) concedere il rilascio della certificazione,
- 2) richiedere approfondimenti eventuali per poter esprimere un giudizio corretto,
- 3) non concedere la certificazione, precisando le ragioni di tale decisione.

Il comitato è composto da soggetti non precedentemente coinvolti nelle attività di controllo dei requisiti di conformità del prodotto ed opera secondo le competenze e le prerogative ad esso assegnate da apposito regolamento nonché in osservanza alle previsioni dei singoli Piani di Controllo e schemi di certificazione.

Qualora l'interessato non accetti la decisione di IFCQ, può presentare ricorso (appello), esponendo le ragioni del proprio dissenso, secondo le procedure e con le modalità separatamente regolamentate.

A seguito dell'avvenuta decisione sul rilascio della certificazione, il Responsabile per la Certificazione provvede a darne comunicazione al Soggetto interessato tramite spedizione del Certificato ovvero Attestazione di Conformità controfirmato o, se previsto dal Piano di Controllo, da una sintesi dei certificati emessi in un determinato periodo, non superiore al mese, salvo nei casi in cui sia prevista dal Piano stesso una diversa tempistica. Nel caso della certificazione "su licenza" riportata al § 6.8.2, le Attestazioni di Conformità saranno poi emesse entro il terzo mese successivo a quello di riferimento.

Il Certificato ovvero Attestazione di Conformità è redatto secondo le modalità previste da ogni singolo Piano di Controllo e identifica di minima:

- 4) Nome e indirizzo dell'Organismo di Certificazione
- 5) Data di rilascio della certificazione
- 6) Nome e indirizzo del cliente
- 7) Campo di applicazione della certificazione
- 8) La firma del Responsabile per la Certificazione
- 9) Qualsiasi altra informazione richiesta dallo schema (debitamente autorizzato) e altre informazioni accessorie quali i tempi di validità del certificato (vedi § 7).

Nel caso della certificazione "per lotti" riportata al § 6.8.1, così come previsto nei relativi Piani di Controllo, il Rapporto di apposizione del contrassegno viene sottoscritto dal Responsabile della Certificazione per il rilascio del Certificato di Conformità corrispondente anticipando la delibera del Comitato per la Certificazione.





Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 33 di 46

Le modalità di apposizione di marchi e contrassegni che attestano la conformità del singolo prodotto, lotto, confezione o loro porzioni è specificamente descritta e regolamentata nell'ambito di ogni singolo Piano di Controllo.

### **6.10 Monitoraggio e controllo degli obiettivi di certificazione**

Il Responsabile di schema tiene costantemente sotto controllo gli obiettivi di controllo previsti dai Piani di Controllo approvati dalla competente Autorità nazionale. In proposito, a titolo indicativo e non esaustivo, e con mere finalità esemplificative, si identificano:

- numerosità (o percentuale) di Soggetti controllati in un determinato periodo temporale;
- numerosità di campioni prelevati ed analizzati in un determinato periodo temporale e/o per Soggetto;
- numerosità (o percentuale) di tipologie di Audit da effettuare in un determinato periodo temporale e/o per Soggetto;

Alla fine di ogni quadrimestre (Aprile, Agosto e Dicembre) i Responsabili di schema relazionano per iscritto alla Direzione lo stato di avanzamento e le quote di controllo raggiunte. La Direzione, valutato il rapporto presentato dai Responsabili di schema relativamente alle attività svolte entro Aprile ed entro Agosto, decide le opportune azioni correttive in presenza di rischio di non raggiungimento degli obiettivi di controllo entro la chiusura dell'anno.

Nel caso di prodotti con particolare stagionalità (per es. il Fiore Sardo DOP) il rapporto alla Direzione non segue l'annualità solare bensì tre stadi di avanzamento nell'ambito dello specifico periodo di produzione (per es. nel Fiore Sardo DOP potrebbero essere a Febbraio, Aprile e Giugno)

### **7.0 CONFORMITÀ DEL PRODOTTO E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO**

La validità di un singolo Certificato ovvero Attestazione di Conformità rilasciato da IFCQ è limitata ad un singolo lotto equivalente ad un determinato raggruppamento di prodotto omogeneo la cui conformità è stata accertata e quindi sia stata certificata secondo le previsioni di un singolo Piano di Controllo.

Il certificato indica gli elementi identificativi del prodotto certificato, anche con riferimento al relativo contrassegno di certificazione secondo le prescrizioni di un determinato Piano di Controllo.

Il certificato scade con l'esaurimento del prodotto e in assenza di osservazioni e ricorsi.

I tempi di validità di un certificato sono equivalenti ai termini normali di durabilità del prodotto integro, fino ad un massimo di un anno dalla data di rilascio del certificato cui si aggiungono 4 anni di conservazione in archivio (5 anni).

Durante il periodo della sua validità il suo mantenimento è subordinato:

- Ai risultati degli Audit di sorveglianza
- Alla conservazione nel tempo dei requisiti di conformità e al subentro della loro eventuale modifica secondo le misure previste da uno specifico Piano di Controllo.



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 34 di 46

- Ai risultati delle eventuali verifiche delle Autorità competente per l'esecuzione di attività di vigilanza secondo gli ordinamenti nazionali in vigore.

L'attività di IFCQ è finalizzata a garantire che le caratteristiche del prodotto oggetto di certificazione e i requisiti dell'unità produttiva continuino ad essere conformi a quanto previsto dalla norma ovvero da Disciplinare e Piano di Controllo. La conduzione degli Audit di sorveglianza è soggetta alle disposizioni descritte nei Piani di Controllo applicabili.

La validità del certificato è comunque subordinata anche all'applicazione del Protocollo per il rilascio della certificazione di prodotto a tutti i fini contrattuali previsti in applicazione della Norma UNI CEI EN ISO IEC 17065:2012

Nel corso del periodo di validità del certificato, gli Audit a carico dei prodotti certificati sono eseguiti nelle circostanze descritte nel Piano di Controllo definito per ciascuno specifico schema di certificazione praticato. La frequenza può essere ridefinita qualora il Soggetto apporti importanti modifiche al sistema di trattamento o di stoccaggio del prodotto certificato o intervengano altre variazioni che possono incidere sulla conformità del prodotto alla norma/documento normativo di riferimento.

Pertanto il Soggetto deve impegnarsi a notificare ad IFCQ ogni modifica del proprio sistema di trattamento del prodotto, compreso il campo di applicazione della certificazione, inviando revisione aggiornata della documentazione che descrive il sistema adottato (modifica lay-out, utilizzo nuove tecnologie, ecc.), che verrà nuovamente sottoposto alla valutazione delle stesse funzioni di IFCQ che ne hanno esaminato l'originale conformità dei requisiti e al riesame.

Modifiche alla programmazione generale degli Audit sono previste:

- a) per decisione del Direttore, al fine di permettere la verifica di fasi diverse del processo produttivo, qualora si tratti di attività non continuative (stagionali) ovvero qualora sussistano esigenze particolari che in questo caso devono essere giustificate;
- b) su richiesta motivata dal Soggetto.

In questo caso la decisione di concessione di modifica della programmazione è assunta dal Coordinatore degli Ispettori.

L'attività di sorveglianza è esercitata nel corso di ogni occasione di accesso per l'esecuzione di qualsiasi attività attuativa del Piano di Controllo, nonché in occasione di ogni singolo Audit, successivamente alla certificazione, per la verifica della sussistenza di condizioni non pregiudizievoli del suo mantenimento.

### **7.1 Correzioni e rettifiche del contenuto di documenti del sistema di certificazione**

Nel caso in cui il validatore di documenti emessi in applicazione del Piano di Controllo rilevi inesattezze, errori di qualsiasi natura e/o omissioni, si verificano le circostanze del presente Protocollo per la correzione del contenuto di documenti.



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 35 di 46

Per operare tale correzione è necessario procedere alla riemissione del documento in modo completo, corretto, verificato e validato.

Il documento viene numerato con la medesima numerazione attribuita all'originale ma con l'aggiunta della menzione "bis". Nell'ipotesi in cui il documento non abbia una propria autonoma numerazione, la menzione "bis" viene attribuita al numero di protocollo. Ai fini del presente Protocollo e dei Piani di controllo, i documenti così come rimessi hanno piena efficacia agli effetti sostitutivi.

Gli errori documentali di lieve entità, tali da non compromettere gli effetti della certificazione, sono trattati con segnalazioni verbali o scritte a carico del responsabile, nonché con segnalazioni all'azienda nel caso di precisazioni correttive (*errate corrige*); se comunque l'errore risulta irrilevante, è in ogni caso introdotto un documento correttivo che rimane agli atti internamente senza necessità di notificarlo all'azienda.

### **8.0 RINUNCIA/REVOCA ALLA APPARTENENZA AD UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE**

Il Soggetto può rinunciare alla appartenenza ad un sistema di certificazione di prodotto rilasciata da IFCQ e in tal caso il Direttore provvede a far cancellare il Soggetto dal Registro dei Soggetti riconosciuti e svolge le azioni conseguenti presso gli istituti od enti cui era stata notificata la certificazione, compresa la competente Autorità di controllo.

La rinuncia alla certificazione comporta per il Soggetto richiedente:

- a) la restituzione dei supporti e di quant'altro attribuitogli ai fini della certificazione;
- b) il non utilizzo delle eventuali copie e/o riproduzioni del certificato;
- c) l'eliminazione della carta intestata e della documentazione tecnica, commerciale, pubblicitaria e tutto il materiale con riferimenti o simboli relativi alla certificazione;
- d) la cessazione dell'utilizzo del marchio di conformità, la restituzione di tutti i supporti ove previsto e la cessazione di qualsiasi riferimento ad IFCQ Certificazioni Srl.

La rinuncia non pregiudica eventuali impegni osservati dal Soggetto nei confronti dell'eventuale Consorzio di tutela riconosciuto ai fini previsti dalla Legge 526/99.

Revoca del riconoscimento/cancellazione del Soggetto dal Registro dei Soggetti riconosciuti può avvenire anche a seguito di direttive impartite Autorità nazionale di controllo MASAF (ex MIPAAF) o dall'Autorità sanitaria competente (esempio a seguito di provvedimenti di revoca dell'autorizzazione sanitaria).

### **9.0 PROVVEDIMENTI E SANZIONI**

I provvedimenti assunti da IFCQ nei casi di Non conformità sono quelli descritti nel Piano di Controllo applicabile.

In particolare, nel caso in cui la Non conformità sia classificata come "grave", questa è caricata sul portale della Banca dati vigilanza (BDV) e con ciò segnalata da IFCQ



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 36 di 46

all'Autorità nazionale di controllo MASAF (ex MiPAAF) che adotterà i provvedimenti, anche sanzionatori, previsti.

Anche nel caso il Soggetto ponga in essere ripetuti comportamenti diretti a rallentare o addirittura ad ostacolare le attività previste nel sistema di controllo, rifiutare od omettere deliberatamente di ricevere le comunicazioni e/o le notifiche da parte di IFCQ, opporre inerzia o insufficiente collaborazione nell'applicazione delle misure previste da un provvedimento per il trattamento di una non conformità oppure nel caso di non corresponsione nei termini prescritti delle tariffe poste a suo carico, IFCQ procede alla segnalazione al MASAF (ex MiPAAF) ai sensi del D.lgs. 297/2004, previa notifica agli interessati.

Sono salve od impregiudicate le attribuzioni sanzionatorie dell'Autorità competente in funzione degli ordinamenti osservati.

Qualora l'Autorità nazionale di controllo notifichi al Soggetto riconosciuto un provvedimento di sospensione dell'attività sotto certificazione, IFCQ ne comunica le conseguenze "contrattuali" alla parte interessata mediante lettera raccomandata ovvero via PEC indicante (coerentemente alle prescrizioni dettate dall'Autorità competente) il motivo e le condizioni alle quali può essere ripristinata la validità dell'accordo di certificazione.

In seguito al provvedimento di sospensione dell'attività di certificazione adottati dalla competente Autorità il Soggetto deve cessare immediatamente ogni riferimento alla certificazione rilasciata da IFCQ secondo le modalità previste nel dispositivo comunicatogli in relazione alle specifiche applicative del Disciplinare e del Piano di Controllo.

La decisione di sospensione della certificazione relativa ad un lotto di produzione per fatti che ne mettono in dubbio la conformità, rilevati in fase di sorveglianza oppure da pubbliche autorità competenti (per es. provvedimenti eseguiti dall'Autorità Giudiziaria), al fine di evitare rischi di disapplicazione della disciplina relativa alle denominazioni di origine, è assunta d'ufficio da IFCQ, superati da provvedimenti definitivi di revoca della misura o di esclusione definitiva del prodotto in dipendenza agli accertamenti propri o delle Autorità competenti.

Di tutto questo deve essere costantemente informato il Comitato di Certificazione.

Durante il periodo di sospensione dell'attività di certificazione il Soggetto non può qualificare in alcun modo il proprio prodotto come certificato qualora rientrante nell'ambito dei lotti oggetto di sospensione.

La decisione di revoca di un Certificato ovvero Attestato di Conformità già emesso è assunta, salvo diverse disposizioni riportate sul Piano di Controllo approvato, dal Comitato di Certificazione.

La revoca è notificata alla parte interessata mediante lettera raccomandata ovvero via PEC.



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 37 di 46

Tutte le misure considerate al presente paragrafo comprese le segnalazioni di casi gravi all'Autorità competente, divengono esecutive trascorsi senza esito i termini di ricorso a cura del Soggetto controllato ovvero successivamente al respingimento dell'eventuale ricorso da parte della competente Giunta di Appello.

I Soggetti riconosciuti per operare nel Sistema di controllo, sottoscrivendo il presente Protocollo, autorizzano IFCQ a rendere pubblici nei limiti strettamente necessari al loro trattamento, eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca di certificazione, assunti nei loro confronti, sempre salva la facoltà di appello (ricorso), secondo le modalità previste dal presente Protocollo e dal Piano di Controllo in vigore.

### **10.0 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ED OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

IFCQ garantisce la riservatezza di tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e/o informazioni dei quali il suo personale, sia permanente che esterno, venga a conoscenza nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni.

Tali atti sono considerati riservati e le persone che espletano funzioni per conto di IFCQ sono tenute al segreto professionale e sottoscrivono un apposito Codice Deontologico.

IFCQ assicura che tutto il personale coinvolto nei processi di certificazione sia a conoscenza delle regole riguardanti la riservatezza e cura la conservazione dei corrispondenti documenti firmati dal personale interessato.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo alle funzioni di IFCQ coinvolte nell'iter di certificazione, al Soggetto interessato, all'Ente Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA) e alla pubblica Autorità.

Nel caso in cui informazioni relative al Soggetto debbono essere divulgate per obblighi di legge, IFCQ ne darà preventivo avviso allo stesso.

### **10.1 Applicazione dello schema nei casi di modifica dello standard di certificazione**

Gli standard di certificazione si modificano per effetto delle variazioni dei documenti tecnici di riferimento e per le denominazioni – indicazioni registrate ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 nei casi delle variazioni dei corrispondenti Disciplinari approvate dalla competente Autorità e oggetto di definitiva riapprovazione.

Nei casi di variazione dei documenti di riferimento e di definitiva approvazione dei Disciplinari, IFCQ provvede alla elaborazione di conseguenti modifiche del Piano di Controllo, che sono sottoposte all'approvazione del committente nel primo caso e della competente Autorità nazionale nel secondo.

IFCQ provvede alla notifica del Piano di Controllo approvato o dei suoi estratti presso tutti i soggetti interessati. Nell'occasione si richiederà anche il rinnovo della sottoscrizione del presente protocollo, sia utilizzando gli appositi moduli allegati (generici), sia utilizzando eventuali moduli sviluppati per ogni Prodotto controllato.

La notifica con sottoscrizione di ricevuta equivale alla definitiva introduzione delle modifiche dello standard di certificazione a tutti i fini previsti dal presente Protocollo.



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 38 di 46

Per le denominazioni DOP, IGP ed STG che hanno subito modifiche al Disciplinare di Produzione o al Piano dei Controlli i rispettivi Responsabili di Schema e/o i Responsabili di Servizio forniranno evidenza della valutazione delle azioni necessarie per attuare le modifiche che potrebbero avere impatto sulla certificazione in particolare, è necessario dare chiara evidenza anche della valutazione della necessità di modificare la documentazione di certificazione/inserimento nel sistema di controllo (vedi quanto espressamente previsto da UNI CEI EN ISO IEC 17065 § 7.10.3) compilando l'apposito modulo Mod PRT-CER 04.

### **10.2 Riconoscimento automatico dei soggetti interessati al sistema di controllo nel caso di assunzione della funzione in itinere**

Nel caso di passaggio dei soggetti già riconosciuti a una IG allorché l'autorizzazione ministeriale di controllo e certificazione sia conferita a IFCQ come Organismo di Certificazione subentrante ad un'altra autorità certificativa, dopo approvazione del nuovo Sistema di Controllo, costituito da Piano di Controllo e relativi allegati, Schema di Controllo e Sistema Tariffario da parte del MASAF (ex MiPAAF) e ricevute le anagrafiche dei soggetti riconosciuti alla IG dall'autorità certificativa precedente, IFCQ procede come segue:

- a) comunica ai soggetti riconosciuti all'IG, identificati sulla base delle anagrafiche ricevute dalla precedente autorità certificativa, della propria nomina come O.d.C. e del nuovo Sistema di Controllo, con i riferimenti per la consultazione e relativa vigenza temporale;
- b) richiede l'accettazione in forma espressa o tacito consenso, da parte dei soggetti riconosciuti, del Sistema di Controllo e del presente Protocollo;
- c) adempiuto a quanto previsto al punto sub b) i soggetti interessati sono immessi nel circuito tutelato della IG a tutti i fini previsti dal Sistema di Controllo approvato.

Al ricevimento della comunicazione sub a), è salva e impregiudicata la facoltà dell'interessato di recedere dal sistema di controllo dandone corrispondente comunicazione a IFCQ.

Le disposizioni sono applicabili salvo diverse previsioni difformi dei singoli Sistemi di Controllo.

## **11.0 UTILIZZO DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO DI CONFORMITÀ**

### **11.1 Generalità**

Il Certificato ovvero Attestato di Conformità emesso da IFCQ è impiegato per indicare con sufficiente certezza che il prodotto, verificato ed identificato con il contrassegno di conformità apposto in applicazione alle specifiche previsioni del Piano di Controllo e del Disciplinare, è conforme al Disciplinare ovvero al documento normativo di riferimento.

### **11.2 Disposizioni sull'utilizzo del certificato di conformità e sui riferimenti alla certificazione**



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 39 di 46

Il Soggetto non deve utilizzare il Certificato ovvero Attestato di Conformità o qualsiasi riferimento alla certificazione rilasciata da IFCQ, in modo scorretto e/o ingannevole, tale cioè da trarre in inganno i destinatari e i consumatori o da arrecare discredito ad IFCQ.

In particolare:

- a) non devono essere fornite informazioni scorrette circa il campo di applicazione della certificazione (norma/documento normativo di riferimento, prodotto/i certificato/i, caratteristiche del prodotto oggetto di certificazione, unità produttive aderenti alla certificazione, data del rilascio e di scadenza della certificazione, ecc.);
- b) non può essere menzionato il Certificato ovvero Attestato di Conformità, né qualsiasi altra comunicazione che possa riferirsi alla certificazione, quando la certificazione non è stata rilasciata, è stata sospesa, revocata, o subordinata a condizioni limitative o inibenti, ovvero l'Azienda vi ha rinunciato.

L'uso fraudolento dei Certificati e delle Attestazioni di conformità verrà perseguito per vie legali e segnalato alla competente Autorità ai fini previsti dal D.lgs 297/2004, così come la riproduzione non autorizzata del marchio di IFCQ sul prodotto certificato.

Il Soggetto deve richiedere in via preventiva e per iscritto al competente Consorzio di tutela incaricato ai sensi della Legge 526/99, laddove esistente, l'autorizzazione all'utilizzo del marchio utilizzato come contrassegno di conformità a fini promo-pubblicitari, accompagnando la domanda con le bozze pubblicitarie che saranno sottoposte a valutazione.

Laddove non esiste un Consorzio incaricato, il Soggetto non può utilizzare i Certificati o le Attestazioni di conformità emesse per fini non autorizzati preventivamente da IFCQ e può inoltre riprodurre il relativo contrassegno in contesti diversi da quelli certificativi solo nel pieno rispetto della disciplina generale dei marchi e, nello specifico, di quella dettata dal D.Lgs. 297/2004.

Eventuali altre e diverse soluzioni, comunque non in contrasto con la legge, con le norme nazionali e internazionali di riferimento e/o con altre prescrizioni che devono essere rispettate da parte degli Organismi di Certificazione e dei soggetti interessati, saranno oggetto di valutazione da parte di IFCQ, che si riserva di accettarle o meno.

### **11.3 Disposizioni sull'utilizzo del marchio di conformità**

Il marchio/contrassegno di conformità è utilizzato per l'identificazione del prodotto conforme e corrisponde con gli elementi grafici e/o diciture appositamente prescritti dal Disciplinare e/o dagli schemi di certificazione previsti da ogni singolo Piano di Controllo, che prescrive anche tutte le possibili condizioni d'uso.

L'IFCQ può autorizzare l'uso del marchio/contrassegno solo relativamente ai suoi effetti certificativi in applicazione dello specifico Piano di Controllo e del Disciplinare; ogni diversa utilizzazione deve essere autorizzata dal competente Consorzio di tutela, incaricato ai sensi della Legge 526/99, laddove esistente e, in ogni caso, non deve porsi in contrasto con l'insieme della vigente disciplina legislativa nazionale e comunitaria.

### **11.4 Rapporti con i Consorzi di tutela**



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 40 di 46

I Consorzi di tutela, soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 2612 e seguenti del Codice Civile, sono riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della Legge n.526/99. Salvo quanto già previsto dal presente Protocollo i rapporti tra IFCQ e i Consorzi di tutela osservano i principi generali stabiliti dalla norma nazionale vigente e possono essere regolati da apposite convenzioni e/o scambi di lettere e protocolli d'intesa.

IFCQ non può in ogni caso delegare ad un Consorzio l'esecuzione delle attribuzioni e funzioni di propria competenza considerate dal presente Protocollo e dai Piani di Controllo applicati o di parte di esse. Viceversa IFCQ osserva le speciali condizioni previste dall'articolo 14, comma 16, della legge n. 526/99, secondo le corrispondenti previsioni dei Piani di Controllo in vigore.

Di contro, i singoli soggetti interessati possono liberamente attribuire ad un Consorzio deleghe per l'esecuzione di attività di loro competenza o nel loro interesse, previa delega espressamente conferita e notificata ad IFCQ, nel rispetto degli ordinamenti che il Consorzio stesso è tenuto ad osservare in ragione delle proprie attribuzioni.

Il Consorzio che agisce in attuazione delle proprie attribuzioni di soggetto incaricato della vigilanza ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 526/99 e dai relativi ordinamenti attuativi, può motivatamente avere accesso alle informazioni conservate da IFCQ, operando secondo le procedure stabilite dall'Autorità nazionale competente.

Il Consorzio che, in ragione del proprio mandato, viene posto al corrente di informazioni sensibili di qualsiasi natura – salvi i doveri d'ufficio - osserva le medesime condizioni di riservatezza e di tutela della privacy, cui IFCQ è tenuto ad attenersi, così come previste dal presente Protocollo.

### 12.0 RECLAMI

IFCQ prende in esame reclami che possono pervenire:

- Telefonicamente;
- per fax o lettera, e-mail;
- su segnalazione diretta del cliente durante un audit.

La segnalazione viene registrata sul "Rapporto di non conformità" da parte di chi la riceve che allega l'eventuale documentazione e le invia prontamente al Responsabile Qualità per la verifica della concretezza dello stesso.

Al ricevimento il RQ, o suo incaricato, provvede ad informare il reclamante dell'avvenuto ricevimento entro 5 giorni dalla sua ricezione/registrazione presso il proprio ufficio (accertamento). Sarà poi cura di RQ verificare la fondatezza/non fondatezza del reclamo, decidere e documentare il trattamento ed inviare al reclamante l'informativa relativa al trattamento dello stesso entro 30 giorni dal ricevimento.

Se tale informativa viene inviata entro 5 giorni dal ricevimento, non risulta più necessario l'invio della ricevuta dell'avvenuto ricevimento.

Il Responsabile Qualità cura poi l'archiviazione e la registrazione dello stesso nell'apposito registro. Periodicamente informa (attraverso la pubblicazione del Riesame del Sistema) il





Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 41 di 46

Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità e l'Organo Amministrativo di IFCQ circa i reclami pervenuti e le conseguenti azioni intraprese.

L'esame dei reclami pervenuti può evidenziare l'esistenza di un problema reale e/o potenziale, che viene pertanto adeguatamente gestito.

Qualora il reclamo riguardi un prodotto certificato, il suo esame prende in considerazione se del caso, oltre al processo certificativo specifico anche l'efficacia del sistema di produzione realizzato dal Cliente. Il reclamo relativo al prodotto certificato è immediatamente segnalato a cura della Direzione IFCQ allo stesso Cliente.

E' in ogni caso cura del Direttore Generale verificare la corretta attuazione ed efficacia dei provvedimenti intrapresi a seguito dei reclami, assicurando il rispetto della massima riservatezza circa il reclamante ed i contenuti del reclamo stesso e concordando con il reclamante e, se del caso, con il Cliente se ed in che misura il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici. Qualora il Direttore sia direttamente coinvolto nei contenuti del reclamo, la decisione sul reclamo è presa dall' Organo Amministrativo di IFCQ.

Eventuali reclami relativi a risultati analitici sono descritti nel capitolo relativo al processo di certificazione del prodotto.

Qualora dal trattamento del reclamo si configurino situazioni di opposizione (ricorso) alle decisioni di IFCQ queste verranno trattate come al paragrafo successivo. Per i reclami formulati dall'Ente Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA) si procede analogamente.

### **13.0 APPELLO (RICORSO)**

Chiunque intenda presentare ricorso contro le decisioni assunte da IFCQ, per ritenuta infondatezza e o per violazione delle procedure e delle prescrizioni del Piano di Controllo può inoltrare istanza scritta ad IFCQ entro 30 (trenta) giorni dalla documentata ricezione o notifica del documento da appellare, in conformità a quanto indicato nell'apposito **"Regolamento di funzionamento della Giunta di Appello"** pubblicato sul sito [www.ifcq.it](http://www.ifcq.it).

Tutti i documenti relativi a provvedimenti appellabili recano in appendice gli estremi per la presentazione del ricorso alla Giunta di Appello. L'apertura di una procedura di ricorso sospende l'esecutività del provvedimento Appellato.

Entro 5 (cinque) giorni, il DG o il RSD dà comunicazione al ricorrente dell'avvenuto ricevimento del ricorso. Così facendo, dà al contempo anche conferma dell'avvenuto ricevimento del ricorso.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del ricorso, il Responsabile della Qualità ne dà corrispondente comunicazione al Presidente della Giunta d'Appello che, senza dilazione, indica alle parti i nomi dei componenti del collegio.



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 42 di 46

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento del ricorso, il Responsabile della Qualità trasmette ai componenti della Giunta d'Appello indicati dal Presidente, e per conoscenza al ricorrente, il ricorso, unitamente a tutta la documentazione pervenuta, e le controdeduzioni di IFCQ con la relativa documentazione a corredo.

La Giunta di Appello opera sulla base di apposito regolamento ed emette il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data del ricevimento di ogni singolo ricorso presentato. I ricorsi proposti da diversi soggetti riconosciuti, aventi il medesimo oggetto, potranno essere trattati dalla Giunta d'Appello congiuntamente, ferma restando la procedura di trattazione prevista.

Qualora il caso richieda un particolare approfondimento o ricorrano altre esigenze eccezionali che comportino il differimento di termini, il DG, o in sua assenza il Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico, presenta istanza di differimento al Mi.P.A.A.F. Il differimento sarà praticabile solo una volta ottenuta la corrispondente autorizzazione.

Le decisioni della Giunta sono inappellabili per il ricorrente e devono essere immediatamente eseguite a cura del Direttore Generale di IFCQ, o in sua assenza dal Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico, che le comunica tempestivamente all'appellante.

Il ricorrente, in qualsiasi momento prima della decisione, può comunicare a IFCQ e ai componenti del collegio, anche con semplice e-mail, la rinuncia al ricorso e quindi alla decisione della Giunta d'appello sul caso. Il ricorrente, che abbia rinunciato, si accollerà tutte le spese della procedura per l'attività svolta fino al momento della comunicazione, così come liquidate dal collegio giudicante.

Nei casi in cui l'interessato proponga ricorso e denunci nello stesso, con oggettive e documentate motivazioni, che la definizione del caso è urgente ovvero se l'urgenza è ravvisata dal DG, il Responsabile Qualità trasmetterà al Presidente della Giunta, entro 3 (tre) giorni lavorativi, il ricorso e la relativa documentazione prodotta, evidenziando l'"urgenza" e quindi la necessità di adottare misure indifferibili.

Il Presidente della Giunta dà la massima priorità al caso ed incarica a tale scopo uno o più componenti (in ogni caso in numero dispari in totale) per esaminarlo e adottare eventuali misure urgenti e/o correttive del provvedimento impugnato entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del ricorso.

Il costo della Giunta d'Appello è definito dal sistema tariffario che è comunicato al ricorrente unitamente alla conferma dell'avvenuto ricevimento del ricorso. la Tariffa è definita dall'insieme dei seguenti costi costituita da:

- a) compenso professionale;
- b) oneri di vacanza dei componenti della Giunta di Appello;
- c) oneri documentati di istruttoria;



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 43 di 46

d) una aliquota del 10% delle somme di cui alle lettere a-b-c) per spese amministrative.

La Tariffa rimane a carico della parte soccombente.

Nessuna tariffa è dovuta nei casi in cui il ricorso sia ritirato prima della convocazione della Giunta di Appello.

### 14.0 PRINCIPI ED OBBLIGHI DA RISPETTARE DA PARTE DI IFCQ

Dall'appartenenza di IFCQ al sistema di controllo ufficiale dei mangimi ed alimenti (Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio) deriva che, quando l'Organismo viene a conoscenza di fatti che mettono in dubbio la certificabilità dei prodotti (per es. provvedimenti eseguiti dall'Autorità Giudiziaria), al fine di evitare rischi di disapplicazione della disciplina relativa alle denominazioni di origine, **provvede d'ufficio all'esecuzione di provvedimenti di Sostcert/StopDOP**, superati da provvedimenti definitivi di revoca della misura o di esclusione definitiva del prodotto in dipendenza agli accertamenti propri o delle Autorità competenti. Di tutto questo deve essere costantemente informato il Comitato di Certificazione.

IFCQ è tenuto ad informare tempestivamente ACCREDIA-DC di tutti i procedimenti giudiziari pendenti che riguardano le attività coperte dall'accreditamento. IFCQ è tenuto altresì ad informare tempestivamente ACCREDIA-DC in merito ai provvedimenti amministrativi e giudiziari relativi al personale interno ed esterno, sempre in relazione alle attività coperte dall'accreditamento. IFCQ non deve trasmettere ad ACCREDIA-DC dati giudiziari, come previsto dalle disposizioni vigenti in tema di privacy.

Si possono verificare dei casi in cui a IFCQ giungano, incidentalmente o casualmente, segnalazioni, da parte di soggetti operanti nella filiera o da loro fornitori, di presunte ipotesi di disapplicazione dei disciplinari e/o dei Piani di controllo da parte di altri soggetti. In questo caso IFCQ, a titolo precauzionale, provvede comunque ad **effettuare d'ufficio controlli** necessari per verificarne la fondatezza e a informare il Comitato di Certificazione. Nel caso in cui i riscontri diano esito positivo, si procede ad erogare la relativa NC, viceversa in caso di esito negativo, rimanendo immutate le presunzioni di disapplicazione dei disciplinari e/o dei Piani di controllo, previa consultazione del Comitato di Certificazione, le funzioni preposte di IFCQ provvedono comunque ad **informare l'ufficio ICQRF competente per territorio** di quanto segnalato ed accertato.

IFCQ deve attivare un riesame formale e documentato qualora venga a conoscenza mediante atti ufficiali o organi di stampa di vicende imputabili alle organizzazioni certificate che rivelino violazioni di norme di legge, confermate o ipotizzate, pertinenti allo scopo di certificazione. IFCQ deve comunque informare ACCREDIA-DC. Inoltre deve registrare adeguata motivazione delle eventuali azioni che intende intraprendere. ACCREDIA-DC



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 44 di 46

potrà richiedere ulteriori informazioni e dettagli, astenendosi in ogni caso dal richiedere dati giudiziari, come previsto dalle disposizioni vigenti in tema di privacy.

### 15.0 CONDIZIONI ECONOMICHE

Le tariffe che regolano le prestazioni di IFCQ sono definite tenendo conto dei costi gestionali ed amministrativi relativi alle attività previste per lo sviluppo del processo di controllo e di certificazione e sono indicate in un documento denominato “Sistema tariffario” predisposto a completamento del Piano di Controllo e schema di certificazione di ogni singola denominazione/indicazione protetta e che reca ogni necessario dettaglio applicativo sul piano economico – tariffario.

Sulla base dei principi dettati dal proprio sistema di tariffazione delle prestazioni che, tra l'altro, tiene conto dei precedenti in tutte le situazioni simili e comparabili, oltretutto di ogni possibile sinergia applicabile, IFCQ formula all'organizzazione richiedente ovvero ai singoli richiedenti la certificazione, prima che questi confermino la relativa domanda, la propria offerta per lo sviluppo dell'attività.

Le prestazioni di IFCQ sono fatturate sulla base dell'offerta accettata dagli interessati, elaborata secondo lo specifico “Sistema tariffario”, che deve essere approvato dall'Autorità nazionale di controllo. Copia di un determinato tariffario è fornita a semplice richiesta ad un Soggetto avente i requisiti per essere un richiedente la certificazione ovvero ad un fornitore avente i requisiti per essere assoggettato a controllo nell'ambito di un determinato Piano e del relativo Disciplinare.

Le prestazioni di IFCQ possono essere fatturate a tutti i soggetti considerati al punto 1 dell'art.37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, in quanto operatori soggetti a controllo per la verifica del rispetto del Disciplinare; tra questi ultimi possono quindi essere considerati, in relazione alle esigenze dettate da ogni singolo Disciplinare e dal corrispondente Piano di Controllo, anche i fornitori, gli allevatori e/o i coltivatori attivamente coinvolti nella implementazione dei requisiti prescritti.

Tali soggetti e i relativi gravami tariffari sono quelli definitivamente identificati previa approvazione di ogni singolo tariffario da parte dell'Autorità nazionale competente.

I compensi relativi all'attività di IFCQ sono dovuti anche in caso di mancata emissione del certificato o di altra misura di interdizione a seguito dell'assenza dei requisiti di conformità – verificata ed oggettivamente documentata. I compensi annui previsti per il mantenimento della certificazione sono dovuti ad IFCQ anche in caso di sospensione temporanea della certificazione.

Il mancato pagamento dei compensi che, dopo diffida, si protrae nel tempo comporta la segnalazione alla competente Autorità nazionale la quale, ai sensi del D.lgs. 297/2004, può disporre la sospensione della certificazione e del sistema di controllo presso l'interessato fino al saldo di quanto dovuto, unitamente all'irrogazione delle sanzioni appositamente previste per la fattispecie.



Mod POGEN 01/02/0

## PROTOCOLLO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

PRT-CER

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 45 di 46

I singoli soggetti interessati possono autonomamente e liberamente attribuire ad altri (associazioni, consorzi, enti, ecc.) delega per la ricezione e la regolazione dei propri addebiti tariffari, previa espressa dichiarazione e connessa accettazione informata da parte del delegato. In queste circostanze, eventuali misure adottate nei casi di morosità rispetto ad addebiti operati in esecuzione di un singolo Piano di Controllo, sono comunque assunte a carico del soggetto interessato delegante.

### **16.0 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27.4.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE' ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI.**

In conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati raccolti nel corso del rapporto instauratosi saranno trattati secondo la normativa indicata.

I dati forniti dai soggetti riconosciuti, dai richiedenti il riconoscimento in un sistema tutelato DOP/IGP/STG, o dai soggetti richiedenti la certificazione volontaria verranno trattati per dare adempimento ad obblighi legali, fiscali, di certificazione del prodotto e di comunicazione alle competenti autorità ministeriali o ad altre dalle stesse delegate alla loro acquisizione.

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee, informatiche e telematiche.

Il conferimento dei dati è necessario per l'instaurazione e la prosecuzione dell'attività di certificazione, del rapporto contrattuale e fiscale (es. fatturazione ed adempimenti connessi, ecc.), per l'adempimento degli obblighi di informativa alle competenti autorità (art. 6 del Reg. (UE) n. 2016/679).

I dati potranno essere comunicati, in tutto o in parte, ove necessario, e comunque per le finalità del trattamento in oggetto, a:

- a) Enti Pubblici in obbligo di legge;
- b) Organismi di Controllo ed Enti di Tutela (Consorzi) in obbligo di legge;
- c) Ente Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA) come per legge;
- d) eventuali altre persone giuridiche, nei limiti del necessario, per l'espletamento dell'attività oggetto dell'instaurato rapporto attinente alla certificazione regolamentata (DOP/IGP/STG) o volontaria.

Il titolare del trattamento è IFCQ Certificazioni s.r.l. a socio unico, con sede legale a San Daniele del Friuli (Ud), via Rodeano n. 71.

I Responsabili del Trattamento sono il gestore del sistema informatico, su cui sono caricati i dati, ed il Responsabile dell'Amministrazione.



Mod POGEN 01/02/0

**PROTOCOLLO PER IL RILASCIO  
DELLA CERTIFICAZIONE DI  
PRODOTTO**

**PRT-CER**

Rev. 05  
23 Febbraio 2024

Pagina 46 di 46

In ogni momento l'Interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 15 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679, vertenti l'accesso dell'interessato ai propri dati, la loro rettifica e cancellazione, la portabilità e l'opposizione.

L'interessato, sottoscrivendo il presente Protocollo, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, attestandone la conoscenza, ed esprime consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati per le finalità precisate.

La mancata autorizzazione al trattamento dei dati non permette l'istruzione della pratica di certificazione.